

Rassegna Stampa

di Lunedì 11 ottobre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	REAL ESTATE 24 CAPPOTTO TERMICO: PRIMA SANARE I DIFETTI DELLA CASA (M.Voci)	3
20	Il Sole 24 Ore	09/10/2021	CATASTO SUI VALORI DI MERCATO, TASSE FERME ALLE VECCHIE RENDITE (S.Fossati)	5
1	Corriere della Sera	10/10/2021	IL CARO PREZZO PER LO STATO DEL SUPERBONUS AL 110% (F.Fubini)	6
3	Italia Oggi Sette	11/10/2021	IMMOBILI, IL CATASTO AL RIORDINO	8
14	Italia Oggi Sette	11/10/2021	110 %, LE PERTINENZE SI CONTANO (S.Cerato)	10
1	Plus24 (Il Sole 24 Ore)	09/10/2021	LE CASE "SMART" ABBATTONO IL PREMIO DELLE POLIZZE (D.Russo)	12
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
23	L'Economia (Corriere della Sera)	11/10/2021	CLOUD DI STATO IL REBUS DELLE CORDATE (A.Baccaro)	14
Rubrica Rischio sismico e idrogeologico				
1	Corriere della Sera	11/10/2021	I RISCHI DI UN PAESE FRAGILE (G.Stella)	16
Rubrica Sicurezza				
31	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	GREEN PASS, MULTA FINO A MILLE EURO AL DIRIGENTE CHE NON FISSA I CONTROLLI (T.Grandelli/M.Zamberlan)	18
Rubrica Imprese				
1	Italia Oggi Sette	11/10/2021	PNRR ISTRUZIONI PER L'USO (B.Pagamici)	19
Rubrica Altre professioni				
13	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DEBUTTA WORKACADEMY	21
13	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	STP TRA COMMERCIALISTI TRIPLICATE IN CINQUE ANNI	22
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	LA CONSULENZA IN SALDO RISCHIA SANZIONI DISCIPLINARI (F.Nariello)	23
1	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	VERSO IL 15 OTTOBRE GREEN PASS AL VIA SUL LAVORO: COSA FARE IN 20 CASI RISOLTI (V.Melis/S.Uccello)	25
5	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	REBUS CLIENTI PER I PROFESSIONISTI (V.Uva)	30
7	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	NEUTRALITA' NECESSARIA ANCHE PER GLI STUDI (D.Deotto)	32
30	Il Sole 24 Ore	09/10/2021	IL COMPENSO E' EQUO SE A MISURA DEL PROFESSIONISTA (G.Stella)	33
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	11/10/2021	LA FLAT TAX DEGLI AUTONOMI ALLA PROVA DEL NUOVO REDDITO D'IMPRESA (D.Aquaro/C.Dell'oste)	34
19	Il Sole 24 Ore	09/10/2021	UNA NUOVA IRI PER I REDDITI DA IMPRESA E PROFESSIONALI (G.Gavelli)	36
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	10/10/2021	PNRR A RILENTO, RIPARTITO IL 50% DEI FONDI (G.Santilli)	37

Real Estate 24

Cappotto termico:
prima sanare
i difetti della casa

Maria Chiara Voci — a pag. 18

Superbonus, prima del cappotto vanno sanati i difetti dell'edificio

Riqualificazione. In presenza di umidità di risalita o tubature a rischio, l'intervento per l'efficiamento energetico avrebbe durata breve. Il pericolo è di ritrovarsi, anche anni dopo, con danni ancora più gravi

Pagina a cura di

Maria Chiara Voci

solamento energetico ed efficienza sono le parole chiave quando si parla di Superbonus 110%. Ridurre i consumi di un edificio datato basta per riqualificare con efficacia il patrimonio edilizio esistente, spendendo bene i soldi della collettività?

La domanda è stata rivolta ad esperti di struttura, sistemi di isolamento e impiantistica. La risposta è che prima di intervenire con la posa di un cappotto su un qualsiasi edificio occorre visualizzare e risolvere tutti i problemi in essere, per evitare di andare incontro a forme di degrado che possono risultare più gravi nel tempo rispetto alla mera inefficienza energetica dell'immobile.

«Ogni edificio – spiega Marco Mari, presidente del Green Building Council Italia – è un organismo complesso. Parliamo di un sistema composto da involucro e impianti. Agire con la posa di un isolamento significa intervenire su un aspetto, che è quello della riduzione nella domanda di energia primaria. Tuttavia, in assenza di un'analisi complessiva di tutto l'insieme e di un'azione integrata, il rischio non è solo quello di non ottenere un reale miglioramento, ma di incidere sulla massimizzazione di fenomeni già presenti, magari nascosti. Con conseguenze negative sul comfort di chi abita i fabbricati». Come dire: per far meglio, si rischia di fare peggio.

Le attenzioni necessarie sono di or-

dine e grado diverso. Prima di posare qualsiasi cappotto, va eseguita un'analisi statica e dello stato strutturale dei vari componenti dell'edificio (intonaci, murature, strutture portanti) così da individuare i problemi e risolverli prima di applicare i nuovi strati di coibentazione. Uno strato coibente applicato su una parete ammalorata rischia di staccarsi, non solo in caso di eventi straordinari. Secondo: va esaminato lo stato degli impianti. «Ad esempio – chiosa Alessandro Giuliani, presidente del CasaClima Network Lombardia e titolare di nrgzero – vanno verificate le condizioni delle tubazioni di riscaldamento e impianto idrico. Lasciare elementi metallici deteriorati in pareti e solai è molto rischioso sul lungo periodo».

Su tutti, c'è il nemico per eccellenza: la presenza di umidità nei muri, determinata da infiltrazioni, dalla presenza di ponti termici o, peggio, di un fenomeno di umidità di risalita capillare di acqua, caso molto più frequente di quanto si pensi. Un'umidità di risalita coperta da un cappotto tornerà a manifestarsi.

«La posa di uno strato di isolamento non farà altro che celare la patologia, comportando problemi enormi di ispezionabilità degli edifici – conferma Roberto Castelluccio, ricercatore di Architettura Tecnica del Dica dell'Università Federico II di Napoli e membro del partenariato accademico del CNT-APPS –. Quindi determinando fattori di deterioramento spinto».

Eseguire cantieri efficaci è possibile. Lo stesso 110% è un'occasione straordi-

na per un retrofit efficace. «Il primo passo – spiega Marco Caffi, direttore di Gbc Italia – è avviare una campagna di indagine sullo stato dell'edificio e del contesto in cui si trova. È indispensabile una progettazione integrata, che contempra tutte le figure professionali necessarie e che le faccia dialogare fra loro e con l'impresa che esegue i lavori». Un obiettivo verso cui lavora il neonato protocollo Gbc condomini, un sistema di rating che serve a dare supporto a chi vuole raggiungere un risultato ottimale.

Quando ci sono patologie come una qualsiasi forma di umidità, occorre risolverle per poter procedere. Oggi le tecnologie ci sono. «Anche per la difficile questione dell'umidità di risalita – prosegue Castelluccio – ci sono soluzioni scientificamente comprovate. La tecnologia CNT, che si basa sulla neutralizzazione di carica dell'acqua, agisce sul comportamento elettrostatico di quest'ultima, incidendo direttamente sulla causa».

«Sotto l'aspetto impiantistico – conclude Giuliani – occorre verificare bene i carichi termici e il comportamento del sistema edificio-impianto, adottando tutte le strategie di riduzione possibili e integrando al massimo le rinnovabili. Definiti i servizi attesi (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda) è necessario non dimenticare di ridimensionare gli impianti esistenti o ridurre le temperature di mandata, per evitare che, isolato l'edificio, si creino situazioni di pesante discomfort interno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Torino. Il condominio Teodosia, tra le prime applicazioni del protocollo Gbc condomini, sistema di rating a supporto di chi vuole un risultato ottimale.

L'ANALISI

i consigli di Gbc

I passaggi prima del bonus

Affinché l'elevata prestazione energetica raggiunta, come da Superbonus 110%, si mantenga nel tempo, è necessario effettuare:

- Analisi energetica approfondita anche ai fini del miglioramento del comfort e della salubrità (analisi ponti termici causa di muffe, dinamiche per il miglioramento della copertura mediante ventilazione naturale, ecc..)

- Analisi dello stato strutturale di intonaci, murature, strutture portanti, così da individuare problemi e risolverli prima di applicare i nuovi strati di coibentazione.

- Studio del rischio di incendio e adozione di nuovi materiali, necessari alla riqualificazione energetica, con adeguata resistenza al fuoco.

- Analisi dell'umidità, che può essere dovuta ai ponti termici, alla risalita capillare o alle infiltrazioni dalle coperture.



IMPIANTI
Verificare bene i carichi termici e le prestazioni del sistema edificio-impianto



Catasto sui valori di mercato, tasse ferme alle vecchie rendite

Immobili

Saverio Fossati

Cancellato il dogma dell'invarianza di gettito, il Governo ha aperto la strada alla revisione del catasto che sia in linea con le richieste della Ue, più volte reiterate negli anni e più volte promesse nei Def. Ma questa volta ci siamo.

Il progetto, all'articolo 7 del Ddl di delega fiscale, è articolato su due impegni da realizzare entro il 2026: quello nei rapporti tra Catasto e Comuni (di fatto una riedizione di norme precedenti e mai attuate davvero) e quello dei valori patrimoniali.

Quanto risulterà dalla revisione, però, non potrà essere utilizzato per cambiare le basi imponibili su cui si calcolano le imposte immobiliari (Imu, Registro, ipocatastali, eccetera). Almeno per ora, quindi, il peso fiscale non aumenterà. Dal 2026, poi, si vedrà.

Catasto e Comuni

Il Governo, nei decreti legislativi delegati, dovrà prevedere «strumenti» per individuare gli immobili non registrati, quelli che registrano differenze rispetto a vani censiti, destinazione d'uso o categoria catastale attribuita; ciò che avrebbero già dovuto fare tutti i Comuni, chiedendo aiuto al Catasto, utilizzando la legge 211/2004. Inoltre dovranno essere registrati i terreni edificabili accatastrati ancora come agricoli, trovati gli immobili abusivi, incentivando i Comuni che sinora non hanno mai sfruttato i risultati dell'operazione «case fantasma» del 2012, che aveva portato il Catasto a far emergere oltre 1,2 milioni di «particelle» fuori mappa. Sarà anche creata una condivisione telematica tra Entrate e Comuni dei nuovi dati (di banca dati

integrata si parla dal 2007).

I nuovi valori

Il secondo capitolo, quello che tocca più da vicino i contribuenti proprietari di immobili, prevede:

❶ l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e di una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;

❷ adeguamento periodico di tali valori ai mutamenti del mercato.

Tutto questo è esattamente ciò che prevedeva il capitolo Catasto nella «vecchia» riforma fiscale del 2014, lasciato decadere nel 2016. E gli strumenti per farlo ci sono già: il territorio è già diviso in microzone e i dati dei rogiti con i valori reali di vendita sono a disposizione dal 2006; persino l'algoritmo di elaborazione di questi dati è già praticamente pronto. In alternativa, come base di lavoro, ci sono i valori dell'Osservatorio immobiliare delle Entrate, peraltro tratti dalle stesse fonti.

Dovranno emergere le case fantasma, quelle con differenze rispetto ai vani censiti e categoria attribuita

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL RAPPORTO DELL'ENEA

Il caro prezzo per lo Stato del Superbonus al 110%

di **Federico Fubini**

Un rapporto riservato dell'Enea: efficienza energetica in calo. Dubbi sul superbonus.
a pagina 28

Superbonus 110%, dubbi sui costi Più caro rispetto ai precedenti

Il rapporto dell'Enea su efficienza energetica in calo e boom dei listini nell'edilizia

di **Federico Fubini**

A questo punto è possibile che il Superbonus del 110% finisca in futuro nei manuali di economia. Non però nella sezione dedicata alla crescita sostenibile. Se non cambia qualcosa, quell'incentivo potrebbe finire nel capitolo relativo a quello che gli economisti chiamano «moral hazard»: il «rischio morale», la possibilità che gli operatori specolino con il denaro e lo sprechino quando sono loro a poterlo mobilitare ma non sono loro a risponderne per qualunque inefficienza e per i loro stessi eventuali errori.

Lo studio riservato

A questo almeno fa pensare un recente rapporto riservato dell'Enea, l'agenzia per lo sviluppo sostenibile che vigila sugli incentivi per l'efficienza energetica degli edifici.

Anche per l'innegabile correttezza degli obiettivi, il Superbonus ha a stento bisogno di presentazioni: introdotta dal decreto «Rilancio» del governo giallo-rosso di Giuseppe Conte nel maggio del 2020 per spese sostenute fino a metà del 2022, la misura mira ad accelerare interventi edilizi che riducano le emissioni di carbonio e a rilanciare il settore delle costruzioni.

Il meccanismo

Il secondo obiettivo è già centrato, grazie a un meccanismo

che copre in pieno il costo degli interventi ecologici sulle case e lascia spazio perché i proprietari monetizzino i loro crediti d'imposta, vendendoli alle banche in cambio di liquidità. Il fatto che la detrazione superi il costo delle opere fa sì che resti del margine per pagare una commissione alle banche, pur di avere subito un indennizzo totale in contanti.

Ora però l'Enea ha fatto un primo bilancio. Ed è in chiaroscuro, quanto agli effetti che il Superbonus sta avendo nel Paese.

I numeri

Da inizio anno al 23 settembre i progetti ammessi sono stati 38 mila, mentre per l'intero anno si stimano 51 mila progetti, per investimenti mobilitati da 7,9 miliardi e un costo per lo Stato di 8,7 miliardi di euro (quest'ultimo è superiore proprio perché il bonus è al 110%). Si tratta di una forte accelerazione rispetto allo scorso anno, quando ci furono meno di duemila interventi per una spesa pubblica di poco più di duecento milioni.

Il confronto

Dunque gli investimenti nell'edilizia sono stati riattivati. Ma a quali costi, con quali impatti e a vantaggio di chi? Per capirlo Enea traccia un confronto con l'Ecobonus in vigore in Italia dal 2014 al 2020, che aveva un meccanismo simile al Superbonus e una differenza: la detrazione era solo

al 65%; in altri termini il proprietario di un immobile aveva qualcosa da perdere se l'opera sua fosse stata eseguita in modo inefficiente e a costi gonfiati, perché per un terzo doveva pagare di tasca propria senza indennizzo pubblico. Insomma il privato era corresponsabile della buona gestione del denaro. Non a caso l'investimento con l'Ecobonus è stato più contenuto, a 3,3 miliardi di euro all'anno in media.

L'impatto ambientale

Quali sono dunque le differenze con il Superbonus? La prima è nell'impatto ambientale perché, secondo l'Enea, il vecchio Ecobonus sembra essere stato più efficiente nel ridurre le emissioni inquinanti. Con le misure attuali l'efficienza ambientale è di circa il 28% inferiore per ogni euro investito e infatti, pur spendendo più del doppio di prima, si arriva solo a modeste riduzioni supplementari delle emissioni.

La bolla speculativa

Si notano poi i segni di una bolla speculativa: alcuni stanno approfittando del fatto che si fa meno attenzione ai costi, perché tanto pagherà il governo tramite il debito pubblico. Enea mostra che il costo per ogni singola parete isolante, per ogni singolo infisso, schermatura solare o impianto di riscaldamento di nuova generazione è raddoppiato o addirittura triplicato con il Superbonus attuale rispetto

all'Ecobonus in vigore fino a metà del 2020. In parte ciò è senz'altro dovuto al forte aumento di domanda. Forse però alcuni forzano sui prezzi e trovano poca resistenza, perché il proprietario immobiliare sa che sarà del tutto indennizzato.

Enea stima che l'aumento medio sulle caldaie a condensazione è del 286%, sulle schermature solari è del 225% e sugli infissi del 208%.

I fondi del Recovery

Questi indizi rischiano di avere conseguenze, perché il Superbonus viene finanziato per prima è nell'impatto ambientale perché, secondo l'Enea, il vecchio Ecobonus sembra essere stato più efficiente nel ridurre le emissioni inquinanti. Con le misure attuali l'efficienza ambientale è di circa il 28% inferiore per ogni euro investito e infatti, pur spendendo più del doppio di prima, si arriva solo a modeste riduzioni supplementari delle emissioni.

Di certo il governo ha confermato che il Superbonus 110% verrà prorogato al 2023, perché i suoi obiettivi restano validi. Ora però lo studio elaborato dall'Enea potrebbe innescare una riflessione su come limitare i problemi emersi fin qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

8,7

Miliardi
Il costo del Superbonus per lo Stato nel 2021, a fronte di investimenti mobilitati pari a 7,9 miliardi per circa 51 mila progetti

14

Miliardi
Il finanziamento del Superbonus attraverso i fondi europei del Recovery. La Commissione Ue dovrà esaminare il dossier

28

Per cento
La riduzione dell'efficacia ambientale del Superbonus, secondo le stime dell'Enea, rispetto al vecchio Ecobonus

I prezzi «gonfiati»
Il costo per gli infissi di nuova generazione oggi è raddoppiato o anche triplicato

Il parallelo
Secondo l'Enea, il vecchio Ecobonus era più efficace nel ridurre le emissioni inquinanti



Fra le previsioni nuovi valori patrimoniali e rendite attualizzate e aggiornate periodicamente

Immobili, il Catasto al riordino

La riforma dell'impianto fiscale porta con sé anche il riordino del Catasto. Attribuzione ad ogni unità immobiliare di nuovi valori patrimoniali e di rendite attualizzate, e aggiornamento costante e periodico delle stesse sono i principi che dovranno ispirare il legislatore delegato in tale opera di rinnovamento. Il fine è quello di rimodernare un Catasto ormai completamente decontestualizzato dal mercato immobiliare attuale e di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze e delle condizioni reali dei terreni e dei fabbricati.

Ambizioso il progetto tanto da prevedere un periodo di attuazione lungo cinque anni. Secondo quanto annunciato le modifiche non potranno avere i loro effetti prima del 2026; il progetto di trasparenza auspicato renderà così maggiormente coerente il Catasto senza, tuttavia, incidere sulla tassazione.

Quest'ultimo aspetto è stato ampiamente evidenziato dal governo che ha più volte sottolineato come le modifiche delle rendite catastali avranno un'utilità prettamente statistica e non potranno incidere sulla determinazione di tutte

quelle imposte la cui base imponibile si fonda sulle risultanze catastali.

Queste le linee guida disposte dall'articolo 7 della legge delega e che tracciano la strada maestra per il governo. Inutile dire che in un lasso di tempo tanto ampio tutto può accadere, andandosi dal rischio della mancata attuazione della riforma, al superamento di alcune promesse.

Tornando alla legge delega, nel dettaglio la stessa prevede:

- l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare, della rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, e del relativo valore patrimoniale e di una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;

- l'istituzione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

Tale ultimo aspetto risulterà sostanzialmente utile a evitare che in futuro possa verificarsi la stessa situazione odierna, caratterizzata da una completa disconnessione del Cata-

sto dalla realtà.

Il secondo importante obiettivo disposto è una vera e strumentale lotta al nero immobiliare. Difatti, lo stesso testo dell'articolo 7 citato dispone la previsione di strumenti, da mettere a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, utili a far emergere:

i) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale destinazione d'uso o la reale consistenza;

ii) i terreni edificabili classificati come agricoli e

iii) gli immobili abusivi.

A tale ultimo scopo, il legislatore ha ben chiaro che affida ai comuni un compito oneroso e di non facile attuazione e per questo prevede la creazione di specifici incentivi per gli enti locali che si impegneranno attivamente nella lotta contro gli immobili fantasma.

L'opera di riorganizzazione e riforma del Catasto appare dunque improntata ai principi della trasparenza e della connessione con la realtà effettiva e, si ribadisce, dovrebbe essere funzionale esclusivamente ad una mappatura statistica degli immobili e fabbricati presenti sull'intero territorio nazionale.

Vero è, tuttavia, che se le nuove rendite non devono impattare sulla determinazione

delle imposte a queste direttamente correlate, non è possibile non porsi il dubbio circa le difficoltà applicative che questo comporterà con l'istituzione di differenti rendite per singolo immobile che, stante l'andamento recente del mattone, potrebbero ad oggi risultare anche inferiori rispetto a quelle attualmente registrate e figlie di un'epoca del mercato immobiliare nettamente diversa dall'attuale.

Potrebbe, dunque, in tali casi risultare difficile far accettare ai contribuenti che in base alle nuove e maggiormente coerenti rendite attribuite dovrebbero pagare meno tasse, ma che le loro imposte rimangono quelle vecchie, più alte.

E soprattutto si pensi alla scoperta di immobili fantasmi che non saranno più tali ma anzi ne verrà attribuita apposita rendita catastale secondo i nuovi parametri.

I proprietari di tali unità immobiliari, a quel punto, saranno assoggettati alle imposte determinate in funzione della nuova e unica rendita catastale con un'evidente disparità rispetto a coloro i quali continueranno ad applicare le imposte in base alle vetuste rendite, probabilmente più alte delle future.

— © Riproduzione riservata — ■

Il nuovo Catasto

Funzione meramente statistica del nuovo Catasto. Le informazioni aggiornate non potranno essere utilizzate per la determinazione dei tributi la cui base imponibile si fonda sulle risultanze catastali

Immobili oggi registrati

- Attribuzione di un nuovo valore patrimoniale
- Attribuzione di una rendita catastale attualizzata
- Continuo monitoraggio che consenta l'aggiornamento costante delle rendite

Immobili fantasma

Verranno attribuiti ai comuni e all'Agenzia delle entrate nuovi strumenti per accelerare l'individuazione e il corretto classamento dei beni immobili che oggi sfuggono in tutto o in parte al Catasto

Delega fiscale, le altre novità in sintesi

Fusione nell'Agenzia delle entrate

Fusione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle Entrate, in modo da superare l'attuale sistema duale tra soggetto deputato alla riscossione ed ente creditore. Obiettivo: eliminare le duplicazioni logistiche, organizzative e funzionali

Iva, al via il taglio delle aliquote

Rimodulare, semplificare e razionalizzare l'imposta sul valore aggiunto. Questi gli obiettivi della delega, il cui monito è una riduzione del numero delle aliquote in relazione anche alla distribuzione delle diverse basi imponibili tra queste

Imposte indirette: accise

Oggetto di revisione le accise sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. La revisione sarà coerente con l'European Green Deal

Irap

Graduale superamento dell'Irap. Probabile inserimento dell'imposta sotto il cappello dell'Ires. Una clausola di garanzia assicura il finanziamento alla sanità

Testo unico fiscale

Codificazione della normativa tributaria. L'obiettivo è quello di riorganizzare le norme per settori omogenei e semplificarne il linguaggio mediante la predisposizione di un testo unico



I chiarimenti in una risposta della Dre Lombardia sulla verifica della prevalenza residenziale

110%, le pertinenze si contano

Parti comuni: superbonus anche per le unità non abitative

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

Per la verifica della prevalenza della superficie abitativa si devono considerare residenziali anche le pertinenze delle abitazioni, con conseguente possibilità di fruire del superbonus 110% anche alle unità non abitative per i lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio condominiale. È quanto emerge dalla lettura della risposta ad interpello n. 904-2305/2021 della Dre Lombardia, con cui si aggiunge un ulteriore tassello interpretativo sulla corretta applicazione delle regole previste dall'art. 119 del dl n. 34/2020 in materia di superbonus 110%. Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che per gli interventi eseguiti su edifici condominiali, il citato art. 119 del dl n. 34/2020 prevede le seguenti regole:

- è necessaria la presenza di un intervento «trainante» di riqualificazione energetica realizzato sulle parti comuni dell'edificio (si tratta del «cappotto» o della sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato). La detrazione corrispondente a tale intervento, per sua natura, è attribuita ai singoli condòmini in proporzione ai millesimi posseduti da ciascuno di essi;

- l'intervento «trainante» permette ai singoli condòmini

di agevolare con il superbonus 110% anche gli interventi «trainati» eseguiti sulle singole unità abitative che compongono l'edificio condominiale (rifacimento degli infissi, installazione di impianto fotovoltaico e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici). Per tali interventi è del tutto evidente che la detrazione spetta per intero al singolo condòmino che li realizza all'interno della propria unità immobiliare.

In secondo luogo, deve essere evidenziato che già con la C.m. n. 24/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha precisato che la locuzione «condomini» utilizzata nell'art. 119 del dl n. 34/2020, e non «parti comuni» degli edifici sta a significare che deve sussistere il condominio secondo la disciplina civilistica di cui agli artt. da 1117 a 1139 del codice civile.

Il «condominio» è una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini sulle singole unità immobiliari e una proprietà sui beni comuni dell'immobile.

Le medesime considerazioni si applicano anche ai c.d. «condomini minimi», ovvero edifici composti da un numero non superiore di otto condòmini, la cui unica differenza sussiste nell'assenza dell'obbligo della nomina dell'amministratore di con-

dominio e dell'approvazione di un regolamento di condominio.

Venendo al contenuto dell'interpello oggetto di risposta da parte della Dre Lombardia, la questione attiene alle modalità di verifica della prevalente destinazione abitativa dell'edificio condominiale, in quanto come ribadito da ultimo nella C.m. n. 7/E/2021 (ma anche nella citata C.m. n. 24/E/2020), in caso di interventi sulle parti comuni di un edificio, è necessario distinguere due ipotesi:

- l'edificio è a prevalente destinazione abitativa, in quanto più del 50% della superficie complessiva delle unità immobiliari è destinata a residenza, nel qual caso il superbonus 110% per gli interventi sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (anche se soggetti diversi dalle persone fisiche). Resta comunque preclusa l'agevolazione per gli interventi trainati effettuati sulle singole unità immobiliari non abitative;

- l'edificio non è a prevalente destinazione abitativa, in quanto la superficie complessiva destinata a residenza è minore del 50%, nel qual caso il superbonus 110% per gli interventi sulle parti comuni spetta ai soli possessori di unità immobiliari residenziali. Per tali soggetti spetta anche la detrazione per gli interventi trainati eseguiti sulle singo-

le unità immobiliari.

Per quanto riguarda la metodologia di calcolo da applicare per la verifica della prevalente «residenzialità» dell'edificio, nella risposta all'interpello in commento l'Agenzia ritiene che occorra procedere ad una verifica sull'intero complesso, confrontando la superficie catastale delle unità immobiliari residenziali con quella catastale totale.

Nella valutazione della percentuale di residenzialità, prosegue l'Agenzia, le pertinenze seguono la natura dell'immobile a cui sono asservite. Ciò significa che nel caso di pertinenze di immobili residenziali, le stesse assumono valenza di superficie residenziale, con conseguente «vantaggio» per la verifica della prevalente destinazione abitativa dovendosi considerare «abitazioni» unità immobiliari che per loro natura non lo sono (ad esempio i box auto classificati nella categoria catastale C/6).

In buona sostanza, dalla risposta dell'Agenzia emerge che le unità immobiliari che potenzialmente possono essere considerate delle pertinenze di immobili abitativi (C/2, C/6 e C/7) devono essere conteggiate quali unità abitative se sono effettivamente destinate a pertinenza dell'unità residenziale, mentre rimangono «commerciali» (e quindi non residenziali) se non presentano la destinazione pertinenziale.

© Riproduzione riservata

Verifica della prevalente destinazione abitativa

Circolare n. 24/E/2020

Risposta Dre Lombardia
n. 904-2305/2021

Circolare n. 30/E/2020

Più del 50% della superficie complessiva destinata a residenza

Nel computo della prevalenza, si considerano «abitative» anche le pertinenze di immobili residenziali

Nel computo della prevalenza abitativa si considerano anche le unità abitative di lusso classificate nella categoria A/1

**IO
IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

159329

Anche le abitazioni di lusso sono residenze

Anche le unità immobiliari classificate nella categoria catastale di «lusso» A/1 sono considerate unità residenziali ai fini della verifica della prevalenza della destinazione abitativa dell'edificio ai fini dell'agevolazione superbonus 110%. E' quanto contenuto nella circolare n. 30/E/2020 che chiarisce quest'ulteriore aspetto rilevante per una corretta gestione degli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali. Ma andiamo con ordine perché nel citato documento di prassi sono numerosi i chiarimenti in materia di condominio.

In primo luogo, con la risposta 4.4.1 l'Agenzia ribadisce quanto già espresso con la circolare n. 19/E/2020 in merito al compenso straordinario attribuito all'amministratore del condominio per la gestione della pratica del 110%. L'Agenzia afferma che tale compenso non può essere ammesso nelle spese che danno diritto alla detrazione (né all'opzione per la cessione o lo sconto in fattura), in quanto non è caratterizzato da

un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione poiché gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio.

Inoltre, la risposta 4.4.2 affronta invece la questione di come determinare se un edificio debba essere considerato a prevalente destinazione residenziale. Tale aspetto assume rilievo in quanto se si verifica tale condizione, per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni del condominio, tutte le unità immobiliari che lo compongono possono fruire della detrazione del 110%, ivi comprese quelle non residenziali anche se possedute da imprese o professionisti.


Per la prevalenza, l'Agenzia precisa che si deve verificare che più del 50% della superficie complessiva delle unità immobiliari sia destinata ad abitazione, precisando altresì che in tale conteggio si deve tener conto anche delle categorie abitative escluse dal superbonus del

110% (quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

In correlazione con il chiarimento anzidetto, nella risposta 4.4.4 l'Agenzia conferma che per la determinazione del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale (quale parametro per il conteggio del limite di spesa massimo agevolabile), si deve tener conto anche delle pertinenze e delle unità iscritte nella categoria A/1 presenti nell'edificio. Inoltre, qualora l'edificio sia a prevalente destinazione abitativa, nel conteggio devono essere considerate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio immobili strumentali o merce di proprietà delle imprese). A completamento di quanto esposto, nella risposta 4.4.5 l'Agenzia conferma che nella determinazione delle unità immobiliari rilevanti per il conteggio del limite massimo di spesa si deve tener conto anche delle pertinenze, risultando irrilevante la circostanza che le stesse siano o meno servite dall'impianto termico oggetto di sostituzione.

© Riproduzione riservata





Coperture assicurative
Le case «smart»
abbattono
il premio
delle polizze

Pagina 6

Una selezione delle offerte sul mercato

COMPAGNIA	COSA PREVEDE	COMPAGNIA	COSA PREVEDE
Generali Immagina Adesso Casa	Casa in Touch Gestione degli allarmi, un kit di sensori per ricevere notifiche in tempo reale in caso di emergenza e il live streaming della video camera di sorveglianza. (Opzionale)	Poste Assicura Casa 360	Garanzia Assistenza Estesa consente di ricevere, in comodato d'uso gratuito, il dispositivo elettronico in grado di rilevare allagamento, fumo, interruzione di corrente, movimento e rumore all'interno dell'abitazione e inviare segnali di allarme all'assicurato (Opzionale)
UnipolSai Casa&Servizi	Unibox C@sa rileva, attraverso i sensori, perdite di acqua, fughe di gas, monossido di carbonio, fumo, intrusione, assenza di corrente (Opzionale)	Axa Nuova Protezione Casa	In C@sa grazie alla nuova telecamera monitora i movimenti all'interno dell'abitazione per risolvere tempestivamente gli imprevisti legati a impianti ed elettrodomestici (Opzionale)
Cardif - Gr. Bnp Paribas Habit@t	Assicurazione per la casa con telematica integrata e un servizio di assistenza sempre disponibile (Compresa nella polizza)	Alleanza Ass. Casa Semplice	Casa Smart integra le tecnologie Generali Jeniot per rilevare anomalie mediante sensori intelligenti. (Opzionale)
Cr. Agricole Assicurazioni Protezione Casa Più	Attraverso i sensori, la telecamera e l'app CASA+ e CASA+ CAM la casa è sempre sotto controllo (Opzionale)		



Polizze. Le case «smart» abbattano il premio

Con le applicazioni per le abitazioni intelligenti i rischi diminuiscono

Daniela Russo

Connessa, intelligente, sicura. L'internet of things (IoT) cambia il volto delle case italiane e, nonostante la frenata imposta dal Covid, sembra destinato a diventare un nuovo coinquilino per tutti. Secondo l'Osservatorio IoT del Politecnico di Milano, la crescita complessiva del comparto, molto rapida negli ultimi anni, nel 2020 è rallentata ma ha retto l'urto della pandemia con un -3%, a quota 6 miliardi di euro. Anche il segmento dello smart home ha perso in un anno il 5% (a 505 milioni di euro) ma sembra trattarsi di un fenomeno passeggero. Le applicazioni per la "casa intelligente", evidenzia lo studio, ne aumentano la sicurezza. Guardando al mercato Usa, infatti, a fronte di un premio assicurativo annuo iniziale di 352 dollari, la presenza di dispositivi smart consente di ridurre il rischio di furto dell'8,5%, con calo del premio corrispondente di 30,5 dollari l'anno.

Le compagnie assicurative si stanno adeguando alla trasformazione in atto e le polizze, sempre più spesso, offrono la possibilità di

adottare soluzioni tecnologiche per la sicurezza e sensori per il monitoraggio del funzionamento di impianti ed elettrodomestici. Rispetto ai mercati anglosassoni, si tratta di un primo approccio, che rappresenta però un segnale da non sottovalutare.

Nell'ambito della soluzione Immagina Adesso Casa di Generali, ad esempio, è possibile attivare l'opzione Casa in Touch, con una riduzione (fino al 10%) del premio delle Garanzie Incendio e Furto. La copertura assicurativa è collegata all'omonimo kit e ai relativi servizi. I costi? Premio annuo di 44,00 euro, comodato gratuito del kit o costo fisso in caso di acquisto di 249,00 euro. Casa Smart, invece, nasce dalla collaborazione tra Allianz e Generali Jeniot, che integra, su richiesta, la soluzione tecnologica nell'offerta Casa Semplice di Allianz. UnipolSai propone, per UnipolSai Casa&Servizi, l'opzione Assistenza Plus, con l'installazione di UniboxC@asa per la rilevazione di allarmi nell'abitazione assicurata, in comodato d'uso gratuito. Sono disponibili 3 diversi kit: Unibox C@asa Easy, Full e Top.

L'integrazione smart è facoltativa anche per le soluzioni proposte da Credit Agricole Assicurazioni, Axa e Poste Assicura. La prima propone Protezione Casa Più, a cui è possibile abbinare il dispositivo tecnologico CASA+ in comodato d'uso da Octo Telematics e abbonarsi ai servizi correlati. Nuova Protezione Casa di Axa, invece, tra le estensioni possibili prevede an-

che In C@sa, con l'attivazione di una telecamera per monitorare l'interno dell'abitazione. Infine, Poste Assicura prevede la possibilità di scegliere la Garanzia Assistenza Estesa per Casa 360, che consente di ricevere, in comodato d'uso gratuito, il dispositivo elettronico di monitoraggio.

Diversa la proposta H@bitat di Cardif - Gruppo Bnp Paribas, qui la Habit@t Homebox è parte integrante dell'offerta. Prevede assistenza casa, danni all'abitazione e al contenuto, responsabilità civile. Opzionali le coperture per danni a terzi, furto del contenuto e danni al fabbricato.

Sono numerose anche le partnership in corso tra compagnie assicurative e grandi aziende nate all'insegna della casa IoT. Tra le più recenti c'è quella targata Enel X con Net Insurance e Neosurance che ha portato alla nascita di Homix Smart Protection, assicurazione on-demand e pay-per-use per la casa, attivabile contestualmente all'acquisto del Multisensore della gamma Homix. V-Home, invece, è la soluzione Vodafone per la "casa intelligente", sviluppata in partnership con Samsung. Prevede l'assicurazione Zurich Assistenza Casa per tutti i clienti. Infine, Smarthome Assistance, frutto della collaborazione tra Mash e Axa Assistance, rivolta ai possessori di dispositivi di smart home. Offre tutela in caso di danni all'abitazione derivanti da malfunzionamento di questi sistemi e in caso di illeciti commessi da terzi tramite internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CLOUD DI STATO IL REBUS DELLE CORDATE

Tempi stretti e procedure inedite hanno portato a scegliere il modello pubblico-privato. Ma per la gara sulla gestione dei dati della pubblica amministrazione, a parte Cdp-Tim-Leonardo, le proposte miste latitano

di **Antonella Baccaro**

L'impresa di costruire un Cloud nazionale che ospiti e gestisca tutti i dati non strategici della pubblica amministrazione, asse portante della trasformazione digitale contenuta nel Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), assomiglia sempre più a una partita dall'esito prevedibile, le cui regole verranno svelate solo al novantesimo minuto. Il paradosso trova giustificazione nei tempi stretti in cui il governo ha dovuto affrontare la prova di disegnare la più ciclopica delle infrastrutture digitali che il Paese abbia mai avuto. Ma anche nell'assenza di precedenti, il che ha reso necessario inventarsi una procedura che tenesse sul piano delle regole generali senza incepparsi. Agendo in questo modo, oggi il ministero guidato da Vittorio Colao sta tentando di portare a casa nei termini, cioè, entro la fine dell'anno, la pubblicazione del bando della «gara delle gare», quella del Polo strategico nazionale (Psn), da quasi un miliardo.

Le alleanze

La scorciatoia scelta è stata sollecitare proposte basate sul modello di partenariato pubblico-privato, non potendo da solo il privato garantire la sicurezza della custodia dei dati e non avendo il pubblico strumenti propri per farlo. Nessun elenco di soggetti pubblici disponibili ad allearsi con i privati è stato messo in circolo, lasciando a ciascuno di «abbordare» l'abbordabile. Le proposte comunque

sono arrivate, alcune anche oltre il termine informalmente fissato nel 30 settembre, altre (come quelle di Engineering di Maximo Ibarra) sono state annunciate, e bisognerebbe capire entro quali tempi verranno accettate. La proposta Aruba-Almaviva non individua un partner pubblico ma offre a chi di questi la volesse una quota di partecipazione, anche di maggioranza, nel capitale sociale della «società di progetto» che sarà costituita in caso di aggiudicazione del contratto.

Il Consorzio Italia Cloud, che aveva preannunciato una propria manifestazione d'interesse, si è invece ritirato, sottolineando come il Psn rimanga «distante da un modello di Cloud che abbia le necessarie caratteristiche di flessibilità, scalabilità e affidabilità che un'infrastruttura digitale moderna deve garantire, assieme alle misure indispensabili per proteggere i dati della pubblica amministrazione da ingerenze di società o Paesi esteri». Motivazioni che suonano come un campanello d'allarme sulla tenuta del modello di Cloud prescelto.

Si è poi materializzata la proposta più attesa, quella di Tim (45%) e Leonardo (25%), insieme con i partner pubblici Sogei (10%) e Cdp (20%), in cui la presenza dello Stato al 30% è parsa a alcuni osservatori limitata, anche contando la partecipazione di Cdp Equity in Tim (10%).

Che cosa ne è stato delle altre cordate che erano spuntate mettendo insie-

me soggetti pubblici e privati? Si sono dileguate. Secondo alcune ricostruzioni, sarebbero state invitate a fare un passo indietro dal governo. Ma forse è più lineare pensare che il tipo di procedura scelto da Colao abbia suggerito di farlo. Da quanto è stato possibile capire, le proposte arrivate saranno valutate comparativamente e la migliore fornirà al ministero il modello tecnico sulla base del quale scrivere il bando. I concorrenti dovranno in pratica fare delle controproposte che battano quella descritta dal bando. Ma è evidente che una gara simile sembra destinata a essere vinta dalla cordata la cui proposta è stata selezionata anche grazie al «right to match», cioè il diritto della cordata prescelta di pareggiare economicamente un'eventuale controproposta tecnicamente equivalente.

Dunque, al momento la difficoltà sul cammino dei tecnici ministeriali non è farsi largo tra molte proposte competitive da esaminare comparativamente, quanto portare a termine il compito di scrivere un capitolato d'appalto inattaccabile nel minor tempo possibile, dato che la pubblicazione del bando è tassativamente prevista per la fine dell'anno.

La seconda fase, quella che comprende l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione vera e propria del Psn, deve concludersi entro l'anno prossimo. Mentre la terza fase, che prevede la migrazione dei dati della

Pa sul cloud, ha tempo di realizzarsi entro il 2025.

L'alternativa

Si tratta di una sfida che ha in palio le cifre del Recovery fund che abbiamo prenotato per la realizzazione del piano, e che verranno ritirate dall'Ue se tempi e promesse non dovessero essere rispettati. Viene spontaneo chiedersi se la ristrettezza dei tempi non imporrà altre scelte dopo quella della modalità di assegnazione dell'appalto. È difficile, ad esempio, credere che la realizzazione del Psn possa completarsi senza avvalersi delle infrastrutture di tipo cloud che già si trovano sul territorio, alcune delle quali, di ottima qualità, fanno capo alle Regioni, che attualmente vi ospitano soprattutto dati di tipo sanitario. È quanto auspica, ad esempio, il Consorzio Italia Cloud abbandonando l'idea di partecipare alla gara principale, forte della presenza nella propria compagine di operatori italiani pubblici e privati già presenti e operativi sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il bando va pubblicato entro l'anno
La difficoltà è scrivere in fretta un capitolato d'appalto inattaccabile**

Altro nodo è come usare i servizi digitali che già si trovano sul territorio, come quelli delle Regioni



La svolta che serve

I RISCHI DI UN PAESE FRAGILE

di **Gian Antonio Stella**

Venti nubifragi soltanto martedì scorso, undici al giorno di media nelle ultime due settimane, tornadi dal Polesine a Catania, bombe d'acqua da Otranto ad Albignasego, frane sulle Dolomiti, un borgo della Valle Stura tra i titoli della *Cnn* per un diluvio mai visto da settantacinque centimetri d'acqua in poche ore. E laggiù in fondo in fondo al Delta padano il barcarolo Fabrizio Boscolo, nato e cresciuto in una capanna di canna e di paglia senza pavimento scruta preoccupato il Po che monta sotto una bora forsennata... Serve altro, per avere un'idea dei cambiamenti climatici? Poi magari tornerà il sole. E tornerà. Ma questi giorni d'autunno dicono che l'inverno potrebbe essere pesante. Tocchiamo ferro? Tocchiamolo. Ma in un Paese come il nostro colpito dal 1900 al 2002 (dati Cnr) da circa 29.000 alluvioni in 14.000 luoghi di un po' tutta la penisola, un Paese che conta (lo ricorda l'ultimo dossier Ispra) oltre 620.000 frane censite (due su tre in Europa) delle quali il 28% «fenomeni a cinematismo rapido (crolli, colate rapide di fango e detrito), caratterizzati da velocità elevate fino ad alcuni metri al secondo, e da elevata distruttività, spesso con gravi conseguenze in termini di perdita di vite umane», non è il caso di affidarsi solo alla buona sorte.

Prendiamo la Liguria. «Da Bocca di Magra al confine francese, per trecento chilometri, è un bagnasciuga di cemento», scriveva furente cinquantacinque anni fa Indro Montanelli. E per altri cinquantacinque anni si è continuato a costruire.

continua a pagina 30



159329

LA SVOLTA CHE SERVE

TERRITORIO, I RISCHI DI UN PAESE FRAGILE

di Gian Antonio Stella

SEGUE DALLA PRIMA

«Numeri da boom economico!», esulta sul fronte degli edili un comunicato della Cgil ligure. Ben per loro. Dopo la pandemia. Ma per quello che era il «giardino d'Europa» dove il 23% del territorio utile cioè il doppio della media italiana è stato già cementificato? Ovvio che diano fastidio, numeri come quelli forniti da Alessandro Trigila di Ispra, ma vogliamo rimuovere il dato che nelle zone a rischio a meno di 150 metri da torrenti che a volte si gonfiano e precipitano a valle come le cascate dell'Iguassù, è stato sepolto dal cemento il 19,2% del territorio utile cioè il quadruplo della media italiana?

Certo, correre ai ripari adesso, schizzando da una parte all'altra dell'Italia con la cerata inzuppata sotto l'acqua, è indispensabile. E va fatto. Soprattutto in aree in cui gli incendi di quest'estate torrida (per il 57% accesi da delinquenti) hanno distrutto almeno 158.000 ettari di boschi e foreste, in larga parte in Sicilia e in Calabria che già pativano tutte le pene d'un territorio disastroso. Coi soldi del Pnrr che prevede un «rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento» e la «prevenzione e il contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e la vulnerabilità del territorio», però, c'è da aspettarsi una svolta vera. Storica.

Tanto più con un capo del governo

come Mario Draghi che rivendica la scelta di «non seguire il calendario elettorale». Quello che da anni impedisce il varo di una riforma già fatta, con modalità diverse, in buona parte dell'Europa. Dall'Austria alla Norvegia, dalla Francia alla Romania, dalla Spagna («fin dall'epoca della guerra civile») alla Turchia... E cioè la piena conferma che lo Stato, come sempre è stato fatto negli ultimi decenni, continuerà a farsi carico dei soccorsi, dell'emergenza, della ricostruzione di strade, ponti, scuole, ospedali e tutti gli edifici che appartengono a tutti. È indispensabile però (i costi delle calamità naturali sono cresciuti nel tempo da circa 3 miliardi e mezzo a sette l'anno: un peso insopportabile) che almeno in parte i danni alle proprietà private siano risarciti da assicurazioni private. Una strada obbligata («Lo Stato siamo noi» direbbe Piero Calamandrei) sotto il profilo finanziario, ambientale, educativo. Di cui sono pressappoco consapevoli un po' tutti ma che da anni non passa le forche caudine di quanti, da una parte e dall'altra dei fronti partitici, fanno a gara per strillare: «No alla tassa sulla jella». Come fosse stata quella a far crollare nei decenni case, ponti e ospedali tirati su con sabbia, mazzette e mastice. Demagogia.

Riassumiamo? Le abitazioni esposte al rischio sismico, soprattutto lungo l'Appennino dove sono stati registrati in gran parte i 120 eventi sismici dall'Unità d'Italia ad oggi (34 apocalittici, 86 «minori»), per un totale di circa duecentomila morti e 1.560 comuni italiani (uno su cinque) coinvolti, sono il 35%. Tantissime: non è un caso se sei dei dieci disastri più gravi dell'ultimo mezzo secolo in Europa han colpi-

to qui. Non bastasse, le case a rischio di frane e alluvioni sono il 55% e quelle a rischio sismico o idrogeologico addirittura il 78% del totale. Eppure, pare impossibile, i proprietari assicurati contro gli incendi arrivano a malapena al 50% e quelli contro le calamità naturali al 5%. Uno su venti. Gli altri si affidano a un «Pateravegloria» o toccano un cornetto di corallo. Tanto c'è lo Stato...

Ma è giusto? Anche nel caso di case costruite spesso senza un minimo di rispetto per i piani regolatori, le leggi di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, i regolamenti comunali, le ordinanze dei vigili e perfino il buon senso? Magari usando soldi degli incentivi non per consolidare o risanare una casa a rischio ma per rifare il bagno con piastrelle nuove? Chiaro: il progetto di alleggerire il carico dello Stato (cioè di tutti noi) coinvolgendo i privati va messo a punto nel modo giusto. Tenendo conto ovviamente di quanto lo sforzo di fare una polizza (in genere abbinata agli incendi) possa essere gravoso per una parte dei cittadini. O della tentazione delle compagnie più ingorde di farsi carico volentieri dei bassi rischi sismici in Sardegna stando alla larga dai clienti calabresi o friulani. Tutto da vedere. Capire. Mediare. Concordare.

Ricordando sempre, a proposito di Calamandrei e dei suoi scritti raccolti da Chiarelettere, quell'aneddoto sul piroscifo nella tempesta e il passeggero che corre ad avvertire l'amico dormiente: «Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda!». E l'altro: «Che me ne importa, non è mica mio!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Green pass, multa fino a mille euro al dirigente che non fissa i controlli

Rientro in ufficio

La mancata adozione del provvedimento produce responsabilità disciplinare

L'atto di organizzazione deve individuare delegati e modalità delle verifiche

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Il controllo dei green pass ai dirigenti apicali, individuati nei segretari generali dei ministeri e nei segretari comunali. Ma questi possono delegare, con atto scritto stabilendo le modalità operative. Lo spiegano le Linee guida ministeriali in pubblicazione.

All'interno di ogni Pa, le istruzioni per la verifica delle certificazioni verdi devono essere contenute in un provvedimento, che assume la veste di un atto di organizzazione. Sembra corretto ritenere, in assenza di indicazioni della norma, che la disposizione possa essere adottata con i poteri del privato datore di lavoro in base all'articolo 5, comma 2, del Dlgs senza la necessità di cristallizzarla in un atto amministrativo. Il provvedimento deve individuare come e quando i verificatori devono espletare il compito. La mancata adozione del provvedimento è soggetta a sanzione amministrativa da 400 a mille euro, che dovrebbe essere irrogata al dirigente apicale. Inoltre, rappresentando l'omissione di un obbligo di legge, potrebbe determinare responsabilità disciplinare. Considerando l'importanza dell'argomento, è opportuno dare data certa al provvedimento. Poiché il controllo deve coinvolgere l'intero


personale che presta un'attività all'interno dell'ente, le procedure operative e le deleghe devono garantire non solo la verifica del green pass di tutti i dipendenti, ma anche di tutti i dirigenti e dello stesso segretario. Inoltre, devono definire chi è deputato al controllo delle autorità politiche e dei componenti delle giunte o delle assemblee, in regioni ed enti locali, e come il compito va svolto.

Il dirigente apicale può individuare i soggetti cui delegare il controllo materiale. Negli enti più piccoli la delega può essere conferita direttamente, mentre in quelli più strutturati è espressamente prevista la possibilità di delegare i dirigenti dei vari settori che, a loro volta, potranno conferire i compiti operativi ad altro personale appartenente all'unità organizzativa. Stante la delicatezza della funzione, la delega deve assumere la forma scritta. Si consiglia, anche in questo caso, di attribuire data certa al provvedi-

mento. Parimenti non si ritiene che lo stesso debba tradursi in una determinazione amministrativa, ma in un atto di organizzazione di diritto privato. La delega e le modalità operative possono entrare in un unico documento.

In soccorso ai datori di lavoro può venire la piattaforma NoiPA o il Portale della piattaforma nazionale Dgc. È possibile interrogare quest'ultimo, con l'invio dei codici fiscali dei dipendenti interessati, sull'accertamento del possesso e della validità del green pass. Ma cosa succede se la risposta consiste in un elenco di decine o centinaia di lavoratori non in possesso della certificazione verde? Probabilmente il flusso arriva nelle prime ore della mattinata, poi si devono trovare i dipendenti interessati (altra operazione non semplice in grandi realtà) e accertarsi che ciascuno di essi si allontani dall'ufficio. Probabilmente arriva la fine del turno di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





a pag. 17

A thumbnail of a newspaper page from Italia Oggi. The main headline reads "Al lavoro con il green pass". Below the headline, there is a sub-headline and several columns of text. The page also features a small graphic of a person wearing a green pass.

A thumbnail of a newspaper page from Italia Oggi. The main headline reads "Aziende in rosa, aiuti su più vie". Below the headline, there is a sub-headline and several columns of text. The page also features a small graphic of a person wearing a green pass.

Istruzioni per accedere al Fondo: sul piatto finanziamenti e contributi fino a 440 milioni

Aziende in rosa, aiuti su più vie

In arrivo incentivi sia per nuove imprese sia per investimenti

Pagina a cura
di **BRUNO PAGAMICI**

Avrà una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a cui si aggrungeranno 400 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Si tratta del Fondo impresa donna, lo strumento di sostegno per le imprese formate in prevalenza da donne, istituito dall'art. 1, commi 97-101 della legge di bilancio 2021 (n. 178/2021), che è stato reso operativo dal decreto interministeriale firmato dai ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze (attualmente all'esame della Corte dei conti per la registrazione). Sono previsti contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati che potranno essere concessi sia per la nascita sia per il consolidamento delle imprese al femminile.

Il Fondo finanzia programmi d'investimento da realizzarsi entro due anni e con un tetto di spese ammissibili fissato a 250 mila euro per nuove imprese e fino a 400 mila euro imprese già esistenti. I settori agevolabili sono quelli dell'industria e artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo.

Nelle intenzioni del legislatore le misure previste dal Fondo mirano non solo a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell'imprenditorialità femminile ma anche a incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l'avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi. Gli incentivi potranno essere concessi anche a favore di lavoratrici autonome, che dovranno provvedere ad aprire la partita Iva entro i 60 giorni dalla valutazione positiva della domanda. Le agevolazioni del Fondo impresa donna sono cumulabili con altri aiuti di Stato.

Imprese beneficiarie. Gli aiuti previsti dal Fondo, destinati a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del paese, possono essere concessi alle seguenti categorie di imprese:

- società di capitale con quote e componenti di cda per almeno due terzi di donne;

Gli aiuti del Fondo impresa donna

Creazione di nuova impresa

Contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 100 mila euro di spese, con una copertura prevista dell'80%.

In caso di donne disoccupate la copertura dell'80% sale al 90%. Se il progetto prevede spese oltre il limite dei 100.000 euro e fino ai 250.000 euro, la copertura scende al 50%

Consolidamento delle imprese

Per le imprese costituite da 1 a 3 anni: a fronte delle spese ammissibili 50% a fondo perduto e un altro 50% come finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, fino all'80%

Per le imprese con più di 3 anni: contributi a fondo perduto per le spese di capitale circolante; finanziamento agevolato per le spese di investimento; voucher fino a 5.000 euro per impresa per spese in assistenza tecnica e di gestione dell'impresa (di cui 3.000 euro per i servizi Invitalia)

- cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie;

- imprese individuali la cui titolare è una donna;
- lavoratrici autonome.

I settori per i quali si può presentare domanda sono industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo.

Il mix delle agevolazioni. Le agevolazioni previste dalla normativa che disciplina il funzionamento del Fondo possono consistere in:

- a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

- b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

- c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi;

I programmi di investimento. Gli incentivi concedibili attraverso il Fondo impresa donna comprendono sia contributi a fondo perduto che finanziamenti agevolati (è ammessa anche la combinazione di contributi e finanziamenti). Le imprese dovranno realizzare programmi di investimento entro due anni e con un tetto di spese ammissibili:

- di 250 mila euro per nuove imprese
- fino a 400 mila per le imprese già esistenti.

In particolare, il Fondo sostiene:

- a) interventi per agevolare l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;

- b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

Gli interventi di cui alle lettere b) e c), possono riguardare gli interventi:

- per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;

- per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;

- di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

- di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;

- di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa.

Le spese ammissibili. Le agevolazioni del Fondo possono essere utilizzate per i seguenti investimenti:

- impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica;
- immobilizzazioni immateriali;
- servizi cloud per la gestione aziendale;
- personale dipendente, as-

sunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato nell'iniziativa agevolata.

Sono ammissibili agli incentivi del Fondo le sole spese che risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda oppure, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa o dell'apertura della partita Iva.

Nascita nuove imprese. Per questo tipo di iniziativa sono previsti contributi a fondo perduto fino a un massimo di 100 mila euro di spese, per coprire l'80% fino a 50 mila euro. In caso di donne disoccupate la copertura prevista sale al 90%. Se il progetto prevede spese oltre il limite dei 100 mila euro e fino ai 250 mila euro, la copertura scende al 50%.

Consolidamento delle imprese. In tal caso sono previsti:

- a) per le imprese costituite da un minimo di uno a un massimo di tre anni: a fronte delle spese ritenute ammissibili, il 50% viene riconosciuto a fondo perduto e un altro 50% come finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, fino all'80%;

- b) per le imprese con più di tre anni:

- contributi a fondo perduto per le spese di capitale circolante;

- finanziamento agevolato per le spese di investimento;
- voucher fino a 5 mila euro per impresa per le spese in assistenza tecnica e di gestione dell'impresa. Di questi, 3 mila euro sono per i servizi Invitalia.

Altre agevolazioni. Per l'imprenditoria femminile sono inoltre previsti percorsi di assistenza tecnico-gestiona-

le, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedere. Altra forma di sostegno è prevista attraverso investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi (da parte di banche e investitori istituzionali), a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile costituite sotto forma di start-up innovative e le pmi innovative, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali. Saranno inoltre finanziate azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano.

Cosa prevede la legge di bilancio 2021. La legge di bilancio 2021 (n. 178/2021) impone al ministro dello sviluppo economico la presentazione annuale alle Camere di una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del paese. In tal senso, il ministro punterà sull'aiuto del Comitato impresa donna. Al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, verrà inoltre promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

Domande. Con un successivo provvedimento del Mise verrà fissata la data di partenza delle domande, che andranno presentate online attraverso la piattaforma di Invitalia e poi valutate secondo l'ordine di presentazione con un esame di merito. Quest'ultimo andrà a considerare i vari criteri, dal progetto imprenditoriale alle potenzialità del mercato di riferimento, con una premialità assegnata alle iniziative ad alta tecnologia.

Verranno presi in considerazione i progetti da realizzare entro due anni e con un budget ammissibile entro i 250 mila euro per le nuove imprese. L'importo relativo alle spese ammissibili per le imprese già esistenti invece è più alto, e ammonta a 400 mila euro.

© Riproduzione riservata

CONSULENTI DEL LAVORO

Corsi di specializzazione debutta WorkAcademy

Al via WorkAcademy, l'accademia dei consulenti del lavoro per «rispondere all'esigenza del mondo del lavoro di nuove competenze da spendere nella quotidianità».

WorkAcademy è nata su impulso della Fondazione studi e su iniziativa del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e in collaborazione con Asfor (Associazione italiana per la formazione manageriale) ma è aperta a iscritti e non iscritti. L'idea è di orientare i professionisti verso una maggiore specializzazione sui temi anche nuovi del mercato del lavoro: politiche attive, pianificazione previdenziale, sicurezza sul lavoro, mediazione civile e commerciale, welfare e gestione delle crisi aziendali tra questi. Uno sviluppo delle competenze che per il presidente di Fondazione Studi, Rosario De Luca, «è il nostro differenziale».

Tra i corsi (a pagamento) in partenza a fine ottobre «a numero chiuso, di alto profilo e con taglio laboratoriale» si legge in una nota della Fondazione «quelli dedicati alla gestione del personale espatriato e quello sul massimale contributivo, in piena campagna di recupero da parte dell'Inps».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RAPPORTO 2021

Stp tra commercialisti triplicate in cinque anni

Cresce la voglia di aggregazione tra commercialisti: in cinque anni, dal 2016 al 2020, le società tra professionisti iscritte all'Albo sono quasi triplicate, passando dalle 438 del 2016 alle 1.184 del 2020. È uno dei segnali positivi contenuti nel Rapporto 2021 sull'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, messo a punto dalla Fondazione studi della categoria e dal Cndcec. L'altro segnale di inversione di tendenza è l'aumento del numero degli iscritti e, in particolare, dei praticanti. Per quanto riguarda gli iscritti, il tasso di crescita annuale, sceso nel 2019 a +0,1%, nel 2020 è risalito a +0,4 per cento. Una lieve risalita trainata dal Nord Italia, con un incremento annuale dello 0,9%, mentre il Mezzogiorno resta inchiodato vicino alla crescita zero del 2019 (+0,1%).

Per quanto riguarda i giovani praticanti, dopo anni di continuo calo, il Registro segna un + 4,3% che in numero assoluto significa oltre 500 praticanti in più. E anche in questo caso a trainare è il Nord Italia, che sfiora il 10% in più, mentre il segno meno è ancora presente nelle Isole (-5,8%). Il Rapporto evidenzia anche la crescita della sezione B dell'albo, quella degli esperti contabili, saliti di oltre il 20 per cento.

—V.Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PROFESSIONISTI GRATIS O CON LO SCONTO

La consulenza in saldo
rischia sanzioni disciplinari

Francesco Nariello — a pag. 13



Consulenze gratis e super sconti a rischio di sanzioni disciplinari

Professionisti in saldo. L'offerta di servizi senza compenso adeguato è un illecito disciplinare, ma sono pochi i casi segnalati agli Ordini. Le regole per avvocati, notai, consulenti del lavoro, ingegneri e architetti

A cura di
Francesco Nariello

Pubblicizzare prestazioni e consulenze gratuite o a prezzi stracciati può costare caro ai professionisti dal punto di vista disciplinare. Farsi promozione offrendo servizi a prezzi irrisori rischia infatti di ricadere nella violazione di specifiche regole deontologiche in materia di informazione sull'attività professionale: attrarre la clientela con mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e il decoro della professione - a partire dal richiamo a servizi gratis - può portare a sanzioni che spaziano dall'avvertimento alla sospensione.

La correttezza della pubblicità da parte degli studi, in un equilibrio delicato tra libera concorrenza e deontologia, è tema sempre attuale, soprattutto se calato nel mare magnum della rete e delle piattaforme social, in particolare sul fronte dei compensi, vista la mancanza di tariffe minime (abrogate da anni) e la sola parziale efficacia (limitata alla «commitenza forte») dell'attuale disciplina sull'equo compenso.

Nella pratica, però, sono poche le segnalazioni in materia che portano a provvedimenti disciplinari.

Lo stop agli avvocati

A riproporre il tema è stata una sentenza (n. 75/21) del Consiglio nazionale forense, che - sul caso di un avvocato che aveva reclamizzato, sul proprio sito, «prezzi bassi», appun-

tamenti «gratuiti», ma anche «riscossione onorari a definizione pratiche» - ha rimarcato come l'informazione debba essere «semplicemente conoscitiva», non comparativa, e non possa pubblicizzare «prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait», attraendo clientela «con mezzi suggestivi» come l'uso del termine «gratuito».

Non è la prima volta che l'avvocatura stigmatizza comportamenti non in linea con la deontologia professionale sul fronte pubblicità. Eppure, ciò che arriva a essere vagliato sembra solo la punta dell'iceberg. Le decisioni a livello territoriale in tema di pubblicità - spiega Patrizia Corona, consigliera Cnf e coordinatrice rapporti con i Consigli distrettuali di disciplina (Cdd) - «non sono molte: le prote-

ste in rete sono numerose, il problema diffuso, ma le segnalazioni scarseggiano. Basti pensare che il Consiglio distrettuale di Roma, che ha competenza su circa 25 mila avvocati, nell'ultimo quadriennio ha esaminato solo cinque casi in materia». Ma cosa rischia chi commette illecito disciplinare sulla pubblicità? «Si parte dalla censura, che può essere derubricata, in caso di attenuanti, ad avvertimento, ma si può arrivare alla sospensione di un anno».

Le altre professioni

Gli altri Ordini fanno fronte comune nel difendere l'informazione corretta e veritiera. Alla prova dei fatti, però, i casi trattati sono rari.

Il Notariato precisa come «sia vie-

tata una pubblicità volta solo all'accaparramento di clientela», aggiungendo che non è ammessa la «promozione di prestazioni gratuite o a costo vile». Mentre Luca De Compardi, membro del Consiglio nazionale consulenti del lavoro, osserva come spesso casi di questo tipo «magari sollevati da colleghi che denunciano concorrenza sleale, restino confinati a livello locale» e come «questi comportamenti possano collegarsi a forme di abusivismo».

Il professionista «che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione ha l'obbligo di comunicarlo all'Ordine territoriale», ricorda Giorgio Luchetta, vicepresidente Cndcec. Un'occasione, aggiunge, «per estendere tutele e garanzie per i professionisti, specie per i più giovani, sarebbe l'ampliamento dell'equo compenso».

Il quadro non cambia per le professioni tecniche. Il Consiglio nazionale ingegneri precisa che «non esiste al momento una specifica prassi disciplinare» relativa alla promozione di servizi sottocosto. Lo stesso Cni è impegnato a segnalare bandi della Pa che contemplino prestazioni gratuite o compensi inadeguati.

Pubblicizzare prestazioni professionali a prezzi irrisori «è specchio di un mercato degradato», afferma Massimo Crusi, responsabile deontologia Cnappc, che osserva: «Non è facile intervenire a livello disciplinare, perché spesso gli sconti sono veicolati da società intermedie che fanno da vetrina online».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE

1

LA SENTENZA

Con la sentenza (75/21) il Cnf ha rimarcato come l'informazione professionale non possa pubblicizzare «prestazioni a compensi infimi o a forfait» e ha rinviato al Consiglio regionale di disciplina, che non si è ancora espresso

2

I PRECEDENTI

Il Cnf è intervenuto più volte sul tema. La sentenza n.69/2018 ha condannato l'offerta di assistenza legale gratuita su un fatto di cronaca di grande clamore mediatico in cambio di notorietà «da rimbalzo». Con la

sentenza n. 23/19 il Cnf ha contestato l'illecito disciplinare all'avvocato che aveva promesso prestazioni professionali «senza anticipi, senza spese, senza rischi»

3


I CODICI

Negli altri Codici deontologici vietata la pubblicità equivoca, ingannevole, suggestiva, denigratoria, comparativa. Tra le norme deontologiche: commercialisti (art. 44), consulenti del lavoro (art. 35 del Codice in vigore da gennaio 2022), geometri (art. 12), notai (artt. 15-18), ingegneri (art. 9), architetti (art. 36)



GLI ARCHITETTI Sconti veicolati online da intermediari. Difficile intervenire

ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI




Verso il 15 ottobre Green pass al via sul lavoro: cosa fare in 20 casi risolti

L'accesso per aziende, somministrati, studi e tribunali. In campo ispettori del lavoro e Asl. Nuova app da Sogei

di Maglione, Mellis, Rota Porta, Uccello e Uva — alle pagine 2, 3 e 5

Il datore può prevedere ulteriori misure di protezione
Marraffino — pagina 29

Multa fino a 1.000 euro al dirigente Pa che non fissa i controlli
Grandelli e Zamberlan — a pagina 31



Primo Piano Lavoro e lotta al Covid

1 Che cosa è

Il green pass è una certificazione che attesta:
1) l'avvenuta vaccinazione

anti-Covid;
2) che si è guariti da Covid 19;
3) l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare);
4) l'avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o alla fine del ciclo vaccinale.

3 Nella Pa

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, deve avere il green pass chi lavora nella Pa, nelle autorità amministrative

indipendenti, in Banca d'Italia, negli enti pubblici economici e negli organi di rilievo costituzionale. Inclusi i titolari di cariche elettive. Obbligo per i magistrati, per i componenti delle commissioni tributarie, e per chi entra negli uffici della Pa per lavoro, formazione o volontariato, in base a contratti esterni.

2 Quanto dura

Per chi ha finito il ciclo vaccinale e per chi ha fatto una sola dose di vaccino dopo aver avuto il Covid, il

green pass dura 12 mesi. Vale 6 mesi per chi è guarito dal Covid (e cessa in caso di nuova infezione). Per chi fa il tampone, vale 48 ore dal test antigenico e 72 ore dal test molecolare. Può avere il green pass anche chi ha fatto una dose di vaccino, dal quindicesimo giorno fino alla seconda dose.

4 Nel lavoro privato

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, da

dipendente, da autonomo o da libero professionista (compresi i lavoratori domestici), deve avere il green pass per accedere ai luoghi nei quali si svolge la sua attività. L'obbligo si estende a chi accede agli stessi luoghi per lavoro, attività di formazione o di volontariato, anche in base a contratti esterni.



D-Day del 15 ottobre: 23 milioni di addetti all'esame green pass

Controlli e sanzioni. Doppio ordine di monitoraggio sui luoghi di lavoro e nei confronti delle aziende. Allo studio di Sogei una app che potrebbe consentire di effettuare verifiche «generali, massive e preventive»

**Valentina Melis
Serena Uccello
Valeria Uva**

È la settimana del debutto del green pass come strumento indispensabile di accesso al lavoro, per 14,6 milioni di dipendenti da aziende private, 3,2 milioni di dipendenti pubblici e 4,9 milioni di autonomi. Dal 15 ottobre, tutti dovranno avere ed esibire su richiesta la certificazione verde che attesta la vaccinazione anti-Covid, l'avvenuta guarigione dall'infezione o la negatività a un tampone.

Chi non ha il pass, sarà considerato assente ingiustificato e non riceverà più lo stipendio, fino all'acquisizione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre, che al momento è la data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Le linee guida messe a punto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la Funzione pubblica per il pubblico impiego precisano che oltre alla retribuzione, non saranno più versati al lavoratore senza green pass neanche i contributi. Lo stop riguarda cioè - si legge - «qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario (...), previsto per la giornata di lavoro non prestata». Sempre secondo le indicazioni impartite per la Pa, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano per i giorni non lavorati la perdita di anzianità di servizio.

Sanzioni salate

Le sanzioni sono salate e sono persino più alte per i lavoratori che per i datori. Il datore che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione da 400 a mille euro. Il lavoratore che accede al lavoro senza green pass, è sanzionato con una multa che va da 600 a 1.500 euro. Le multe sa-

ranno irrogate dal prefetto.

I nodi aperti restano tanti, come si legge dalle domande qui a fianco, dall'esecuzione materiale dei controlli alla tutela della privacy dei lavoratori.

Dalle norme emanate finora, si capisce che ci sarà un doppio ordine di verifiche. A «denunciare» al prefetto la presenza di lavoratori senza green pass potranno essere, dall'interno dell'azienda il datore o le persone alle quali ha assegnato l'incarico delle verifiche.

Dall'esterno, le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e delle Asl (come spiega il direttore dell'Inl nell'intervista a pagina 3), dei quali si avvalgono i prefetti nei controlli anti-Covid.

L'organizzazione del lavoro

A soccorrere i datori di lavoro nella organizzazione delle presenze, per non dover scoprire ogni mattina che ci saranno alcuni lavoratori assenti, c'è una norma del Dl «Capienze», varato il 7 ottobre dal Consiglio dei ministri, secondo la quale il datore potrà richiedere preventivamente, per «specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro» se il lavoratore ha il green pass oppure no. Questo dovrebbe consentire a chi organizza i turni di lavoro (ad esempio nei trasporti) di sapere in anticipo su quante persone potrà contare.

A facilitare i controlli dovrebbe arrivare poi una nuova versione della App «Verifica C19», alla quale stanno lavorando senza sosta i tecnici di Sogei, il braccio operativo del Mef per l'It, con l'obiettivo di arrivare in tempo per la scadenza del 15 ottobre.

Il datore potrà chiedere preventivamente ai lavoratori se hanno la certificazione oppure no

L'idea è quella di arricchire con nuove funzionalità l'App già usata oggi da ristoranti, palestre e così via, da modulare a seconda dell'utilizzatore finale (pubblico o privato), quasi come una «libreria digitale». Il tutto per arrivare a semplificare la fase di verifica ed evitare criticità e code in entrata nei luoghi di lavoro. Si punta per questo a controlli anticipati e massivi, anche attraverso il codice fiscale dei soggetti da controllare. Ma sono ancora in corso le interlocuzioni con il Garante della privacy, per il via libera definitivo.

I lavoratori esclusi

Un tema delicato è quello dei lavoratori esclusi dall'obbligo di green pass perché esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute. Questi lavoratori dovranno avere un certificato che attesta la loro situazione, ma dovranno essere particolarmente tutelati perché i dati sulla salute sono sensibili. Su questo fronte saranno coinvolti i medici aziendali, come spiega Pietro Antonio Patané, presidente di Anma, l'associazione che li raggruppa: «Ci occuperemo dei lavoratori esentati. La legge - spiega - è molto chiara sulle caratteristiche che devono avere le certificazioni. Nei casi di certificazioni dubbie o non conformi, il datore di lavoro farà riferimento a noi. Così come per la gestione di questi lavoratori, che in quanto non vaccinati possono essere anche lavoratori fragili, la cui fragilità non era finora emersa».

«La tutela della privacy sarà un punto molto delicato», rileva Tatiana Biagioni, presidente dell'Agì, Avvocati giuslavoristi italiani. «E sono diversi i nodi da sciogliere - aggiunge - nell'iter di conversione del Dl 127/2021 sul green pass: doppi controlli sui lavoratori, esenzioni, sanzioni, ricadute nelle aziende con meno di 15 dipendenti e smart working».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi risolti

Dalla titolarità dei controlli sul green pass alla tutela della privacy del lavoratore, dalle sanzioni economiche per le violazioni agli effetti dell'assenza ingiustificata del lavoratore senza certificazione sulla busta paga. Sono diverse le questioni che si porranno ai datori di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre, data di debutto dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati. In queste pagine proviamo a sciogliere alcuni dei fondamentali nodi.

1

DIPENDENTI Chi controlla violazioni all'ingresso

Chi può controllare, materialmente, le violazioni dell'obbligo del green pass dei dipendenti che entrano in azienda?

Ad effettuare le verifiche può essere direttamente il datore di lavoro (si pensi alle piccole aziende) oppure possono procedere uno o più incaricati appositamente designati dal datore. Qualche problema può sorgere nel caso in cui il datore di lavoro svolga anch'esso un'attività lavorativa; in tale ipotesi, pare che anch'egli sia tenuto al possesso del green pass, avendo cura di nominare una persona diversa per il controllo del proprio certificato.

2

ESTERNI

Verifiche su fornitori e contratti esterni

Gli esterni che entrano in azienda devono avere il green pass? Se sì, chi può controllarne il regolare possesso?

Sono soggetti al controllo tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nei luoghi di lavoro, anche a titolo di formazione o

volontariato, sulla base di contratti esterni. Quindi, l'onere del controllo in capo al datore di lavoro non si limita ai propri lavoratori ma si estende nei confronti di coloro che svolgono attività in quel luogo di lavoro e anche ai fornitori.

3

IRREGOLARITÀ Tocca al datore segnalare al Prefetto

Chi deve segnalare le violazioni dell'obbligo di green pass in azienda al prefetto?

Questo compito spetta al datore di lavoro, anche per il tramite dei verificatori incaricati ove designati, che deve limitarsi ad informare su quanto ha accertato.

4

ACCERTAMENTI Carta d'identità a richiesta

Chi esegue i controlli in azienda può chiedere il documento di identità al lavoratore?

Sì può chiederlo. La normativa lo prevede, con la finalità di accertare l'identità personale del lavoratore.

5

NORME IN PROGRESS La richiesta anticipata di certificato verde

L'azienda può chiedere ai lavoratori, in via generale, se sono muniti del green pass o se lo avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?

Il controllo del possesso del green pass può avvenire solo a partire dal 15 ottobre ed esclusivamente con le modalità previste dal Dl 127 (mediante l'app "VerificaC19") senza possibilità di richiedere informazioni ulte-

riori. Tuttavia, è stata approvata una norma che consente, per esigenze organizzative, di chiedere in anticipo ai lavoratori se sono muniti di green pass (senza l'obbligo di esibirlo prima).

6

I PALETTI Si traccia solo l'avvenuto controllo

Quale traccia può tenere il datore di lavoro privato dei controlli?

Il datore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica: semmai è ammesso (e consigliabile) tracciare l'avvenuto controllo, istituendo una sorta di registro o altra modalità che riporti indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello verificato e dell'esito del controllo.



7

PRIMA DEL 15 OTTOBRE Responsabile con delega scritta

Come deve essere incaricato il responsabile dei controlli in azienda?

L'incarico deve avvenire tramite una delega scritta predisposta dal datore di lavoro prima del 15 ottobre prossimo, contenente le linee guida per effettuare le verifiche.

8

IL «CONTROLLORE»

La formazione è opportuna

Chi è responsabile dei controlli in azienda deve fare una formazione ad hoc?

Le disposizioni in materia non la prevedono ma risulta opportuno affinché i controlli avvengano in ossequio al Dl 127, oltre che per consentire al datore di lavoro di aver operato in conformità alla norma. Peraltro, l'incaricato dei controlli - oltre a verificare le certificazioni verdi - dovrà essere edotto per accertare le eventuali violazioni.

9

GLI INCARICATI

Non esclusi i vigilantes esterni

Si possono incaricare dei controlli i vigilantes esterni presenti in azienda?

La norma non esclude che soggetti esterni possano essere incaricati delle verifiche. In ogni caso è opportuno tracciare questi aspetti all'interno di una policy riferita all'organizzazione operativa dei controlli, tenendo anche conto dei profili in materia di privacy.



10

VIOLAZIONI RIPETUTE

La multa all'azienda può raddoppiare

Se in un'ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass da diversi giorni, la sanzione da 400 a mille euro a carico del datore si moltiplica?

In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione in questione è raddoppiata. In attesa di chiarimenti ufficiali, non si può escludere che questa sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione.

11

GLI ENTI PREPOSTI

Impresa controllata da Asl e Ispettorato

L'azienda può subire controlli da parte di enti esterni? Se sì, quali?

Gli accertamenti possono essere condotti dal personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e - nella sfera di competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Inoltre, possono verificare l'osservanza del 127/2021 le Forze di polizia, il personale di polizia municipale dotato della qualifica di agente di P.S. e, ove occorra, le Forze armate.

12

ASSENZE INGIUSTIFICATE

Niente ferie per chi è senza green pass

Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie dal datore? La norma pare escludere questa possibilità perché prevede che, qualora il lavoratore, dal 15 ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configuri automaticamente l'ipotesi dell'assenza ingiustificata.


13

SENZA GREEN PASS

La retribuzione è persa a 360 gradi

Il lavoratore senza green pass è, in generale, assente ingiustificato. Come impatta questa assenza sulla sua busta paga e sui contributi?

Comporta la perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non sia in grado di esibirlo: gli effetti impattano anche sulla retribuzione indiretta e differita, compresa la maturazione del Tfr. Ciò determina anche la mancata copertura ai fini pensionistici nonché una serie di altre conseguenze: si pensi all'esclusione dei giorni di assenza dal perimetro di quelli utili ai fini delle detrazioni fiscali o del trattamento integrativo oppure al riproporzionamento dell'eventuale spettanza di permessi ex legge 104/1992 così come dell'assegno nucleo familiare.



14

APPALTI

Verifiche su tutti i lavoratori

L'impresa edile che ha un cantiere deve controllare il green pass ai lavoratori che dipendono da un'altra impresa (ad esempio in caso di appalto)?

La verifica del green pass va effettuata anche nei confronti dei lavoratori che accedono al luogo di lavoro di cui l'impresa ha la titolarità: quindi, anche i lavoratori dipendenti di altre aziende ovvero i lavoratori autonomi ai quali sono state affidate fasi lavorative.

15

LAVORO SOMMINISTRATO L'utilizzatore deve controllare (con dubbi)

L'azienda utilizzatrice è responsabile dei controlli del green pass sui lavoratori somministrati? Secondo le indicazioni fornite da Assolavoro, il certificato verde deve essere verificato dall'utilizzatore; la norma sul punto si presta tuttavia ad interpretazioni ambigue.

16

ALL'AMMINISTRATORE Dichiarazione scritta sul portinaio esterno

Il portiere di un condominio, se dipendente da un'azienda esterna tipo cooperativa, da chi deve essere controllato?

Premesso che non ci sono istruzioni precise al riguardo, l'Anaci, associazione di amministratori a livello nazionale, consiglia «in via cautelativa che l'amministratore richieda alle imprese dichiarazione scritta che i loro dipendenti in-

viati presso il condominio siano muniti di green pass». Sarebbe comunque opportuno che l'amministratore o un delegato verifichino il green pass.

17

PROFESSIONISTI Studi associati, vale il legale rappresentante

Nel caso di studio associato di soli liberi professionisti, come si individua il responsabile dei controlli? Il responsabile è colui che riveste la qualifica di datore di lavoro, normalmente identificabile nel legale rappresentante. Diversamente, può essere designato un addet-

to al controllo.

18

NEGLI STUDI Chi paga le sanzioni per le irregolarità

Nel caso di studio associato di più liberi professionisti, a chi spetta l'onere di pagare eventuali sanzioni per irregolarità sul green pass?

In questo caso il responsabile della violazione va individuato in chi ha la legale rappresentanza dello studio, ovvero in colui che riveste formalmente la qualifica di datore di lavoro.

19

NON CI SONO INDICAZIONI Clienti (per ora) senza verifiche

Anche i clienti dei professionisti quando accedono in studio devono esibire green pass? Se sì chi ha l'obbligo di controllare?

Al momento la norma prevede i controlli solo nei confronti dei lavoratori e non sono state fornite indicazioni ufficiali su questo tema. È però auspicabile definirne l'esatta portata in sede di conversione del decreto, viste anche le sollecitazioni avvenute sul punto in sede di audizione parlamentare.



20


PERSONALE DOMESTICO La famiglia deve controllare la colf

La famiglia deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?

Sì, è stato anche precisato da una Faq del Governo. La sanzione per il datore di lavoro che non controlla va da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro. Per il lavoratore che si reca al lavoro senza green pass, la sanzione va da 600 a 1.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di **Alessandro Rota Porta**



Certificato digitale. La verifica del green pass avverrà tramite App ad hoc

Rebus clienti per i professionisti

Autonomi e green pass. Entro giovedì va individuato il soggetto incaricato delle verifiche e definite le modalità operative, ma è atteso un chiarimento sugli altri ingressi in studio. Linee guida dal Consiglio nazionale forense e dagli architetti

Valeria Uva

È il nodo della clientela quello che più preoccupa gli studi professionali alla vigilia del 15 ottobre. Nessun dubbio, infatti, che da venerdì il green pass sia obbligatorio anche per gli studi professionali, che sono luoghi di lavoro a tutti gli effetti. Molto più incerta - se non addirittura esclusa - l'applicazione del controllo in ingresso anche ai clienti dei professionisti.

Tanto che le prime linee guida varate dai Consigli nazionali (in prima fila avvocati e architetti) non riescono sul punto a fornire molte indicazioni concrete.

La norma che istituisce l'obbligo del green pass è volutamente generica e ampia e ricomprende «chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato». Non solo i dipendenti di studio quindi, ma anche gli stessi liberi professionisti «anche per l'accesso al proprio studio» come ricordano le linee guida del Consiglio nazionale architetti (Cnappc). E anche per i praticanti - sottolinea il Consiglio nazionale forense - che «pur in assenza di indicazioni concrete... svolgono l'attività lavorativa presso lo studio professionale».

I primi adempimenti

Al pari di tutti gli altri datori di lavoro anche i professionisti devono quindi entro la scadenza del 15 ottobre:

- 1 definire le modalità operative per organizzare le verifiche del green pass, anche a campione;
- 2 individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Chi non lo fa rischia una sanzione da 400 a mille euro.

Ma se in uno studio con personale

dipendente risulta facile individuare «il datore di lavoro» preposto alle verifiche (attività che può comunque essere delegata), più incerto è il caso, molto frequente, di uno studio composto da più professionisti associati, senza dipendenti. Anche il Cnf rileva criticità: «Si tratta di liberi professionisti, autonomi ed indipendenti - ricorda la nota - per cui non risulta possibile individuare un "datore di lavoro", nel senso indicato dalla normativa». Per questo si suggerisce allo studio professionale di «individuare i soggetti responsabili dell'adempimento degli obblighi introdotti». Figure che, secondo una prima interpretazione, potrebbero coincidere con i legali rappresentanti dello studio (si vedano le schede nelle pagine precedenti).

I clienti

Molto più complesso è il nodo della clientela. Chi accede agli studi senza essere un «lavoratore» va comunque controllato? A sollevare i primi dubbi è Confprofessioni: «È un paradosso: da un lato è necessario tutelare la salute dei lavoratori in studio, e per questo si richiede loro il green pass, dall'altro non si possono caricare di ulteriori incombenze i professionisti» spiega il presidente Gaetano Stella. Ma la questione è così delicata che l'associazione aspetta «un chiarimento ministeriale prima di varare le linee guida che sono già pronte» aggiunge il presidente. «Bisogna poi tener conto di realtà molto diverse - conclude Stella - negli studi di medici e dentisti, ad esempio, non si può imporre il green pass ai pazienti».

Prudenti anche gli architetti del Cnappc: «In attesa di nuove precisazioni e disposizioni - scrivono - per

tutti gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela, permane l'obbligo di adottare il protocollo di cui all' allegato 9 al Dpcm 2 marzo 2021». Ovvero niente green pass, ma solo misurazione della temperatura e mascherina per i clienti. Stesse misure sollecitate dal Consiglio architetti per iscritti e visitatori che accedono alle sedi degli ordini.

I risultati dei controlli

Le modalità di verifica della certificazione verde negli studi professionali sono le stesse rispetto agli uffici privati: si va verso un controllo via app, anche se le modalità operative concrete sono in via di definizione (si veda anche a pagina 2).

Più complesse sono le conseguenze delle verifiche. Il dipendente che non può esibire un green pass valido va sospeso come assente ingiustificato (anche dalla retribuzione) ma, a differenza di altri assenti

ingiustificati, ha diritto a conservare il posto di lavoro. «Ma come si fa a distinguerlo dagli altri assenti - si interroga Pasquale Staropoli, direttore della Scuola di alta formazione della Fondazione studi consulenti del lavoro - se non possiamo conservare e trattare il nominativo che è un dato sensibile?».

«Tra l'altro - aggiunge - proprio nei piccoli studi, si potrebbe utilizzare la norma che nei luoghi di lavoro con meno di 15 dipendenti consente sostituzioni temporanee per pochi giorni dell'assente senza green pass, ma per come sono organizzati i controlli è una possibilità difficilmente applicabile ai professionisti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo Piano

Lavoro e lotta al Covid

5 Gli studi

Anche negli studi, compresi quelli composti da soli professionisti, lavoratori autonomi, il green pass è

obbligatorio dal 15 ottobre. Prima di quella data occorre individuare come organizzare i controlli e a chi spettano, pena sanzioni fino a mille euro. Anche negli studi, chi non dispone del green pass va considerato assente ingiustificato e sospeso dalla retribuzione ma ha diritto a conservare il posto di lavoro.

6 Gli uffici giudiziari

Dal 15 ottobre potranno accedere agli uffici giudiziari solo con il green pass i magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari, onorari, i giudici tributari e il personale amministrativo, oltre agli esterni, come gli addetti alle pulizie. Nessun obbligo invece per avvocati e altri difensori, periti, consulenti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti



ADOBESTOCK

Certificato verde. Green pass al debutto anche negli studi



159329

Neutralità necessaria anche per gli studi

Professionisti

Nel nuovo modello duale inclusi i redditi misti «lavoro-capitale»

Dario Deotto

Un sistema duale di tassazione anche per i professionisti, per i quali però continua a non venire considerata alcuna forma di neutralità fiscale per i fenomeni aggregativi.

Il disegno di legge di riforma fiscale prevede (articolo 3) la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Si propone un modello duale, che prevede un'unica aliquota proporzionale per i redditi derivanti dall'impiego di capitale (immobili compresi) nonché dei redditi direttamente derivanti dall'utilizzo dello stesso capitale nelle attività d'impresa e lavoro autonomo.

Sui redditi diversi da quelli derivanti dall'impiego di capitale si applicheranno invece le aliquote Irpef progressive (opportuna revisione). È in sostanza il modello di *Dual Income Taxation* (da non confondere con la vecchia *Dit italiana*), sistema impositivo che ha trovato applicazione a partire dagli anni 90 nei Paesi scandinavi.

Va da sé che tale sistema potrebbe acuire le differenze tra redditi da investimenti e redditi da lavoro, rendendo la progressività dell'imposta sempre più circoscritta a questi ultimi, tuttavia con l'aspetto positivo che si passerebbe da un sistema di tassazione attualmente "plurale" (considerata la pletora di imposte sostitutive e cedolari oggi presenti) a un sistema che, almeno per l'impiego del capitale, prevederà la medesima aliquota proporzionale.

Questo sistema duale, secondo il Ddl, si applicherà anche per i

redditi cosiddetti "misti", cioè per i redditi che derivano dall'impiego sia di capitale che di energie lavorative. Si tratta dei redditi d'impresa individuali, di società di persone e dei redditi di lavoro autonomo, aspetto quest'ultimo da considerare senz'altro positivamente, vista anche l'evoluzione che dovranno avere necessariamente le attività professionali. Occorrerà per tutti - imprese e professionisti - individuare la quota parte del reddito imputabile al capitale investito (beni strumentali, immobili, eccetera) rispetto alla componente "lavorativa". La scelta dovrebbe andare verso un criterio forfettario e non analitico, per evitare inutili complicazioni. Ad esempio, in Norvegia il reddito di capitale implicito dei redditi misti è ottenuto applicando agli asset un tasso figurativo medio di ritorno sul capitale, fissato da un decreto ministeriale.

Resta da capire - in termini più generali - come verranno tassati i redditi "immeritati", cioè non derivanti né da lavoro né da capitale, come, ad esempio, i premi da giochi di abilità, scommesse, eccetera.

In questo contesto - ancora molto "abbozzato", per la verità - ancora una volta manca all'appello una forma di neutralità per le aggregazioni professionali. Il Ddl insiste (all'articolo 4) per la tendenziale neutralità nelle scelte delle forme organizzative e giuridiche imprenditoriali. Giusto, anzi giustissimo. Ma tale neutralità va garantita anche per le scelte aggregative dei professionisti. Oggi sempre più necessitate, oltre che opportune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Intervento

**IL COMPENSO È EQUO
SE A MISURA DEL PROFESSIONISTA**

di **Gaetano Stella**

La ripresa dell'esame della proposta di legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali alla Camera è senza dubbio una buona notizia, perché il diritto all'equo compenso rappresenta un ineludibile strumento di attuazione della Costituzione nella prospettiva di uguaglianza tra lavoratori.

Se da un lato il progetto di legge mira a eliminare le distorsioni contrattuali tra professionisti e committenti "forti", dall'altro rappresenta la garanzia di un corretto equilibrio economico tra imprese, finanza, Pa e professionisti, come emerge dal lavoro della Consulta del lavoro autonomo del Cnel, punto di mediazione tra tutte le parti sociali coinvolte.

Anzitutto bisogna partire dall'individuazione della platea professionale e del perimetro di applicazione della norma. L'intento del legislatore mira giustamente a una completa equiparazione tra le professioni ordinistiche e non. È pacifico che l'equo compenso non possa riguardare tutti i rapporti professionali e, quindi, rispolverare l'obsoleto sistema "tariffario", già superato dal principio della libera pattuizione dei compensi e in netto contrasto con gli orientamenti della Corte di giustizia europea.

Tuttavia, il provvedimento all'esame della Camera prevede l'applicazione dell'equo compenso ai contratti stipulati con banche, assicurazioni, con

grandi e medie imprese, con la Pa a condizione che siano stipulati attraverso "convenzioni". Al di là dei dubbi di legittimità e di opportunità di modelli convenzionali predisposti dagli Ordini, è necessario che si faccia riferimento anche a rapporti professionali "individuali", relativi cioè a una singola prestazione, che rappresentano la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla Pa ai professionisti.


Rimanendo sempre nel perimetro di applicazione della norma la nuova disciplina non potrà eludere i rapporti tra professionisti e Pa, in ogni sua declinazione, incluse le società partecipate, gli agenti della riscossione e i soggetti che operano nell'ambito dei contratti pubblici.

Incomprensibile è il capitolo dedicato agli strumenti di controllo e alle sanzioni a carico del professionista contenuta nella proposta di legge Meloni.

Va chiarito anzitutto che l'azione in giudizio spetta solo al professionista, parte debole del rapporto contrattuale. Quindi, risulta incomprensibile l'impostazione che ravviserebbe nella violazione dell'equo compenso una causa di illecito disciplinare deontologico a carico del professionista iscritto a un ordine professionale. È paradossale che invece di punire il committente che non applica l'equo compenso venga sanzionato il professionista.

Presidente Confprofessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA RIFORMA DEL FISCO / 1

La flat tax degli autonomi alla prova del nuovo reddito d'impresa

Flat tax degli autonomi alla prova del nuovo reddito d'impresa

Aquaro, Dell'Oste, Deotto — a pag. 7

Partite Iva. Il disegno di legge delega non cita mai il regime forfettario e guarda al «sistema duale» Si punta a una tassazione che non condizioni la scelta tra ditte individuali, società di persone e di capitali

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Flat tax in bilico tra Irpef e Ires. Il «regime forfettario» non viene mai citato nei nove articoli del disegno di legge delega approvato martedì scorso dal Consiglio dei ministri. Da qui i dubbi sulla sorte del forfait – oggi applicato da circa 1,9 milioni di contribuenti – all'interno della riforma fiscale. In effetti, nel documento con le proposte delle commissioni Finanze – votato lo scorso 30 giugno – al forfait era riservato un paragrafo specifico: conferma delle aliquote attuali (5 e 15%), mantenimento della soglia di ricavi (65mila euro) e possibilità di modificare altri aspetti (dai coefficienti di redditività all'uscita morbida per chi avesse superato il limite di ricavi, si veda Il Sole 24 Ore di Lunedì 4 ottobre). Inoltre, a rafforzare le attese di chi fa il tifo per il forfait era anche un passaggio della Nota di aggiornamento al Def, dove si diceva che il documento conclusivo delle commissioni sarebbe stato la base della delega.

Il testo messo nero su bianco dal Governo, invece, delinea una riforma del sistema di tassazione personale che vada verso un modello «compiutamente duale». E, in parallelo, una revisione dell'Ires e della tassazione del reddito d'impresa. Il disegno di legge delega fissa dei principi generali, che però lasciano già intravedere un possibile punto d'arrivo:

- per i soggetti diversi da quelli cui si applica l'Ires, una stessa aliquota proporzionale per tassare i redditi derivanti dall'impiego del

capitale, anche nel mercato immobiliare e nelle attività d'impresa e di lavoro autonomo. Gli altri redditi, invece, confluirebbero nell'Irpef ordinaria, l'altra «gamba» del sistema duale;

- per tutti gli imprenditori, compresi i soggetti Ires, «un'unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa», come si legge nella relazione illustrativa.

Obiettivo neutralità fiscale

L'idea, insomma, è far sì che la scelta della forma organizzativa e giuridica dell'attività d'impresa (ditta individuale? Snc? Srl?) non sia influenzata dalla convenienza fiscale. È quella che il disegno di legge chiama «tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese».

È evidente, invece, che oggi il forfettario neutrale non è, come rileva lo stesso documento votato dalle commissioni parlamentari. Viene scelto quasi da una nuova partita Iva su due (46% di adesioni nei primi sei mesi del 2021). Induce a non fatturare più di 65mila euro. E in certi casi scoraggia la costituzione di società. Ecco perché la delega punta su un'unica aliquota sui redditi d'impresa «anche allo scopo di eliminare ostacoli alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole».

Il processo, comunque, sarà graduale. Innanzitutto, il disegno di legge delega dovrà essere discusso e votato dal Parlamento. Inoltre, la delega è una cornice che dovrà essere riempita dai decreti delegati e lo stesso Ddl suggerisce una «progressiva e tendenziale evoluzione del sistema».

Nel disegno di legge ci sono altre indicazioni importanti. Nell'articolo dedicato all'Irpef, si prevede una riduzione graduale della aliquote medie effettive, anche nell'ottica di sostenere «giovani», «secondi percettori di reddito» e «l'attività imprenditoriale». Tutte categorie cui il Fisco negli ultimi anni ha sempre proposto regimi di favore fin dal tempo dei «vecchi minimi», regime ancora usato da 133mila contribuenti nelle dichiarazioni presentate nel 2020. E non è detto che per

le start-up e altri soggetti da incentivare non possano esserci agevolazioni anche nell'ambito del modello duale. Ad esempio, lavorando sulle basi imponibili con deduzioni maggiorate, un po' come accade oggi nel regime forfettario con i coefficienti di redditività.

Iri e professionisti

Tra le righe della tendenziale neutralità del fisco d'impresa, non è difficile vedere un riferimento all'Iri, l'imposta sul reddito imprenditoriale prevista dalla legge di Bilancio 2017 e abrogata prima dalla sua entrata in

vigore. Un tributo che, semplificando, avrebbe colpito con la stessa aliquota dell'Ires gli utili lasciati in azienda dai soci (salvo poi applicare l'Irpef a conguaglio al momento della distribuzione dei proventi).

Bisognerà poi capire dove si collocheranno i redditi dei professionisti. Il disegno di legge non li cita mai, ma anche per loro sarebbe necessaria una fiscalità neutrale rispetto alla forma di svolgimento dell'attività: associazione professionale, società tra professionisti, società di capitali e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO

1,9

Milioni di forfettari oggi

Si può stimare che gli attuali contribuenti in forfait siano circa 1,9 milioni, contando chi ha applicato i regimi agevolati nelle dichiarazioni dell'anno scorso e chi ha optato aprendo una partita Iva tra il 2020 e il 30 giugno 2021, al netto delle chiusure

45,9%

Attuale tasso di adesione

Dopo il balzo di adesioni del 2019 (quando la soglia di ricavi e compensi fu innalzata a 65mila euro) ancora nei primi sei mesi del 2021 il 46% delle nuove partite Iva ha scelto la flat tax



Previsto un prelievo flat sui redditi derivanti dall'impiego di capitale anche negli immobili e nelle aziende



Una nuova Iri per i redditi da impresa e professionali

Attività produttive

Giorgio Gavelli

Forse, questa volta, ci siamo. Negli articoli 3 e 4 del disegno di legge delega varato dal Consiglio dei ministri viene riproposto un sistema duale di tassazione Irpef che richiama alla mente l'Iri, prevista dalla legge di bilancio del 2017 con l'introduzione nel Tuir dell'articolo 55-bis, e poi abrogata, senza essere mai effettivamente entrata in vigore, con la legge di Bilancio 2019. Il sistema disegnato all'epoca - anch'esso frutto di tentativi precedenti non concretizzatisi - prevedeva in sintesi la tassazione separata alla medesima aliquota Ires del reddito d'impresa spettante a imprenditori individuali, collaboratori familiari e soci di società a base personale, con deduzione dei rispettivi prelievi, che, invece, entravano a far parte del reddito complessivo a tassazione ordinaria.

L'articolo 3 della delega prevede ora che i «redditi direttamente derivanti dall'impiego di capitale nelle attività d'impresa e di lavoro autonomo condotte dai soggetti» non Ires venga assoggettato a tassazione con l'applicazione «della medesima aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dall'impiego del ca-

tassazione del reddito d'impresa con il sistema di imposizione "duale", per giungere a una neutralità tendenziale tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese che riduca al minimo le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme giuridiche e organizzative con cui "fare impresa". Con l'intento - aggiunge la relazione di accompagnamento - di favorire la crescita dimensionale delle imprese più piccole.

Si tratta di concetti che andranno "riempiti" di contenuti tecnici, e già da ora si intravedono punti assai delicati (ad esempio l'accostamento tra l'impiego di capitale e il lavoro autonomo) e profili innovativi (l'assimilazione tra l'imposizione sui redditi d'impresa e quelli ricavabili da altre forme di impiego del capitale, come le rendite immobiliari, che oggi hanno una tassazione ordinaria "di default" ma, a determinate condizioni, una diffusa opzione per una imposizione sostitutiva assai ridotta).

C'è da chiedersi se, nel sistema disegnato dalla riforma, vi sarà ancora spazio per regimi agevolati (tipo il forfettario, per intenderci) e se la simmetria nell'imposizione dei redditi di capitale coinvolgerà (come dovrebbe) anche tutti i redditi finanziari. Nodi importanti da sciogliere con l'attuazione della delega riguarderanno anche l'obbligatorietà del sistema duale (l'Iri ricordiamolo, era un regime facoltativo anche se con opzione di durata quinquennale) e la semplicità operativa (principale scoglio che fece naufragare la precedente esperienza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attuazione dovrà sciogliere i nodi dell'obbligatorietà del regime e della semplicità operativa

pitale, anche nel mercato immobiliare». Concetto poi ribadito all'articolo 4, dove la revisione dell'Ires ha come obiettivo la coerenza del complessivo sistema di



Pnrr a rilento, ripartito il 50% dei fondi


Rapporto Ance

Fase due del Recovery:
Sud in testa con il 43%
delle risorse, il Nord al 42%

Il Centro al palo con il 15%
Campania prima Regione
poi Lombardia e Veneto

Bene i ministeri di Giustizia
e Infrastrutture, male Salute
e Transizione ecologica

Solo poco più della metà (55,7 miliardi) dei fondi Pnrr per investimenti in opere edilizie è stato territorializzato. Lo rileva uno studio dell'Ance, l'associazione dei costruttori. A sorpresa il Centro Italia, con solo il 15% degli importi del Pnrr già distribuiti sul territorio, soffre molto più del Sud, che con il 43% è anzi la macroarea che riceve finora la quantità di risorse maggiore dall'attuazione concreta del Pnrr. Il Nord è vicino, con il 42% delle risorse. In valori assoluti al Sud vanno 24,2 miliardi, con la Campania in testa nella classifica delle regioni con 7,364 miliardi, al Nord 23,3 miliardi, con la Lombardia al secondo posto con 6,044 miliardi. **Giorgio Santilli** — a pag. 3



Recovery Plan. Il rapporto dell'Ance fotografa l'effettiva ripartizione delle risorse del Pnrr sul territorio

ADOBESTIC

159329

Pnrr, il governo ha ripartito solo metà dei fondi. Il Centro al 15%

Rapporto Ance. Al Sud il 43%, al Nord il 42% delle risorse già distribuite a regioni e comuni ma restano da assegnare 52 miliardi dei 108 per infrastrutture. Bene solo i ministeri di Giustizia e Infrastrutture

Giorgio Santilli

Il Centro Italia, con il solo 15% degli importi del Pnrr già distribuiti sul territorio, soffre molto più del Sud, che con il 43% è anzi la macroarea che riceve finora la quantità di risorse maggiore dall'attuazione concreta del Pnrr. Il Nord è vicino, con il 42% delle risorse. In valori assoluti al Sud vanno 24,2 miliardi, con la Campania in testa nella classifica delle regioni con 7,364 miliardi, al Nord 23,3 miliardi, con la Lombardia al secondo posto con 6,044 miliardi, il Centro «incassa» solo 8,2 miliardi e infatti il Lazio è soltanto settimo nella graduatoria regionale con 3,85 miliardi. Dopo Campania e Lombardia ci sono Veneto (5,131 miliardi), Sicilia (5,126), Piemonte (3,941) e Puglia (3,858). Fra le grandi regioni la più svantaggiata al momento è la Toscana con 1.978 milioni, dodicesimo posto.

La sorpresa sulla distribuzione reale ed effettiva delle risorse del Pnrr sul territorio arriva da un rapporto dell'Ance che ha osservato al microscopio l'attuazione progetto per progetto, piano per piano. Il totale di queste risorse del Pnrr già «territorializzate», fa 55,7 miliardi circa e costituisce poco più della metà (51%) dei 108,2 miliardi che l'Ance prende in considerazione del Pnrr perché destinato a materializzarsi in lavori e opere materiali di competenza del settore edilizio (in senso lato). Il rapporto Ance fa un passo avanti, dunque, rispetto alle

polemiche di questi giorni sul Sud penalizzato, perché va oltre i numeri della programmazione generica del Pnrr e considera le risorse già «territorializzate», che hanno cioè già completato la catena della programmazione dei fondi con la ripartizione sul territorio a Regioni, province e comuni. Questo è successo solo per pochi programmi: l'esempio più significativo è quello dei 159 progetti per la riqualificazione delle città, valore 2,8 miliardi, già approvato dalla conferenza Stato-Regioni giovedì scorso su proposta del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini.

Ma per un piano già approvato ce ne sono molti altri che ancora non muovono neanche i primi passi. Nel messaggio dei costruttori, oltre al dato territoriale, c'è proprio questo elemento di profonda preoccupazione per quel 49% di fondi - 52,5 miliardi - che bisogna ancora distribuire sul territorio. Sappiamo quanto sia complicata in Italia la programmazione territoriale, il passaggio cioè dai fondi centrali alle casse regionali e poi comunali e come questo richieda una spinta fortissima già dall'inizio, dal ministero competente che deve portare il programma all'approvazione passo dopo passo. Uno dei grandi rischi di ritardo nell'attuazione del Pnrr è proprio la «territorializzazione» che presuppongo accordi, spesso defatiganti, prima con gli altri ministeri, poi con Regioni e comuni.

Lo studio Ance va nel dettaglio

quantifica l'azione già svolta - e quella da svolgere - dei singoli ministeri. Promossi a pieno titolo a questo esame sono la ministra della Giustizia Marta Cartabia e quello delle Infrastrutture Giovannini, che hanno già territorializzato rispettivamente il 100% e il 92% delle risorse disponibili. Con la differenza di non poco conto che la Giustizia aveva da ripartire solo 500 milioni per le cittadelle giudiziarie mentre le Infrastrutture avevano da ripartire 39,8 miliardi.

Dalla sua il Mims aveva il vantag-

gio, anche questo da mettere in conto, che le grandi opere ferroviarie sono già territorializzate, per definizione, dal momento in cui vengono individuate e inserite nel Piano. L'Ance ha fatto il lavoro, non facile, di vedere quante risorse della Salerno-Reggio Calabria vanno alla Campania e quante alla Calabria, per fare un esempio. Questo vantaggio non toglie che Giovannini (e con lui la sua struttura di missione guidata da Giuseppe Catalano) si sia mosso molto bene e per tempo a tutto campo, come dimostra il varo già effettuato delle ripartizioni per i porti, le ferrovie regionali, le stazioni del Sud, le ciclovie e il trasporto rapido di massa (metropolitane e tranvie).

Le note dolenti arrivano per gli altri ministeri: la Cultura deve ancora ripartire sul territorio il 49% delle risorse di competenza, l'Interno il 60%, l'Istruzione il 61%, il Turismo il 72%. L'allarme diventa massimo con il ministero della Transizione ecologica, che ha ripartito solo il 24%, e con il ministero della Salute che deve ripartire l'intera somma di competenza.

La stessa fotografia si può scattare per le missioni del Pnrr: la missione 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile) è al 98% di risorse ripartite, la missione 1 (digitalizzazione) segue con il 45%, la missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) è al 41%, la M4 (istruzione e ricerca) al 39%, la 5 (inclusione e coesione) al 30%, la 6 (salute) a zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO REGIONALE
La Campania guida la classifica dei territori con 7,364 miliardi seguita dalla Lombardia con 6,044 miliardi

I PROGRAMMI
Un modello di ripartizione dei fondi è quello dei 159 progetti per la riqualificazione delle città

98%

LA RIPARTIZIONE DELLE MISSIONI
È la percentuale di risorse ripartite del Recovery Plan fatta registrare dalla missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile)




ENRICO GIOVANNINI

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha già territorializzato il 92% delle risorse disponibili, che ammontano a 39,8 miliardi

Pnrr e costruzioni, le risorse sul territorio


LA RIPARTIZIONE REGIONALE

Investimenti in milioni di € e incidenza % sul totale



FORTE ACCELERAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE DEL MIMS

Le risorse «territorializzate» dai principali Ministeri competenti delle risorse per l'edilizia. *Incidenza %*



Fonte: elaborazione Ance su dati pubblici

LO STATO DELL'ARTE

Le risorse per l'edilizia già territorializzate.

In milioni di € e incidenza %

